

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. La legge 23 giugno 2017, n.103, al comma 82 dell'articolo 1, reca la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

Già da tempo sono allo studio diverse proposte di revisione della disciplina delle intercettazioni, fondamentale strumento di indagine, che deve tuttavia poter salvaguardare al contempo - realizzando un giusto equilibrio fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale - sia la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.) che il diritto all'informazione (art. 21 Cost.).

La delega, da esercitarsi nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della sopra citata legge (3 agosto 2017), è diretta a garantire anche la riservatezza delle comunicazioni, prevedendo, sotto tale profilo, l'adozione di disposizioni preordinate ad incidere sull'utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle captazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale.

Dette disposizioni perseguono lo scopo di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell'attività investigativa che ha giustificato il ricorso a tale incisivo mezzo di ricerca della prova.

In questo senso vanno letti i singoli criteri direttivi indicati alla lettera a) del comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, a cui il presente schema di decreto - composto di 8 articoli - intende dare attuazione.

2. In particolare, la previsione di cui all'articolo 1 introduce nel codice penale il delitto di *diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente*.

L'opzione punitiva trova la sua fonte nella espressa previsione della lettera b) del comma 84 dell'articolo 1 della delega, soddisfacendosi in tal modo l'esigenza di sanzionare le violazioni dei doveri di riservatezza che possono presidiare lo svolgimento di incontri e conversazioni private.

La norma punisce colui che diffonde il contenuto di incontri o conversazioni riservate, registrate con mezzi insidiosi, (microfoni o telecamere nascoste), e quindi fraudolentemente, allo scopo di recare nocumento all'altrui reputazione.

Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa registra il frequente ricorso a simili stratagemmi, posti scientemente in essere con lo scopo della successiva divulgazione. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all'ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpi senza l'altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e all'uso dei *social media*).

Ne consegue un grave pregiudizio all'onore e alla dignità della vittima, discendente dalla divulgazione di immagini e/o parole carpite quando la stessa presumeva di partecipare a



una comunicazione del tutto privata, in un contesto, cioè, riservato e confidenziale, che tale doveva restare, contro ogni indebita invasione della propria sfera personale.

La natura indebita dell'intrusione è data infatti dalla diffusione, che costituisce elemento materiale della condotta, e dal fine illecito perseguito. La partecipazione al colloquio invero non autorizza in sé l'autore della condotta a disporre di quanto appreso nella sfera riservata della vittima, diffondendone il contenuto a scopo illecito.

Il reato è costruito intorno alla condotta di diffusione di immagini, suoni o conversazioni, registrate o riprese, e al dolo specifico di recare danno alla reputazione altrui (la delega stessa individua infatti tale elemento tipico con l'espressione *al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui*).

Analogamente a quanto previsto infatti dall'art.615-bis c.p., viene in rilievo l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora. Anche, cioè, la diffusione di meri comportamenti così come di espressioni verbali, riprese o registrate fraudolentemente, riconducibili alla persona, possono dare luogo alla punibilità, anche quando le immagini non siano state procurate nei luoghi di privata dimora menzionati dal citato art.615-bis c.p.

La punibilità risulta essere comunque esclusa nel caso in cui della registrazione effettuata senza consenso si possa fare uso legittimo in ambito processuale, quale esercizio del diritto di difesa ovvero nell'ambito del diritto di cronaca, che la legge delega fa espressamente salvi.

Ciò significa che determinate comunicazioni possono avere diffusione se sussistono i presupposti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, inteso come diritto alla pubblica conoscenza per effetto della rilevanza del fatto e dei soggetti coinvolti, sempre nei limiti del principio della continenza.

Il reato è procedibile a querela dell'offeso in maniera coerente con l'impianto della stessa legge di delega che impone di dare attuazione al principio generale della procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

3. L'articolo 2 dello schema di decreto interviene sul codice di procedura penale, al fine di dare attuazione ai criteri singolarmente stabiliti alla lettera a) del comma 84 dell'articolo 1, in materia di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione.

La tutela della riservatezza è, in primo luogo, riferita alle comunicazioni del difensore con il proprio assistito.

L'articolo 103 del codice di procedura penale già pone al comma 5 il divieto di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, come da previsione di cui al comma 7 del medesimo art.103.

Il difensore, tuttavia, può essere coinvolto nell'attività di ascolto, legittimamente eseguita, in via anche solo occasionale.

A questo riguardo l'articolo 2 dello schema stabilisce che l'eventuale coinvolgimento del difensore non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni.

Di esse è conservata esclusivamente traccia mediante indicazione della data, dell'ora e del dispositivo in cui è intervenuta, anche e soprattutto in vista della futura distruzione, secondo quanto disposto dal codice di procedura penale per le intercettazioni inutilizzabili.



Si tratta allora di fare specifica applicazione del principio di delega secondo cui le intercettazioni inutilizzabili, ma anche quelle contenenti dati sensibili o comunque irrilevanti, non trovano ingresso nei cd. "brogliacci" d'ascolto, cioè nei verbali delle operazioni, redatti anche in forma sommaria ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale.

4. Con riguardo alle intercettazioni irrilevanti lo schema di decreto interviene sul testo del citato articolo 268 c.p.p., introducendo il comma 2-bis che vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini nonché di quelle concernenti dati personali definiti sensibili dalla legge, imponendo che nel verbale siano indicate solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione risulta essere intervenuta.

Il pubblico ministero è informato dalla polizia giudiziaria, al fine di verificare la prospettata irrilevanza delle comunicazioni e conversazioni: in particolare, gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di informare il pubblico ministero, con apposita annotazione ai sensi dell'art.357 c.p.p., nei casi in cui sia dubbio se procedere a trascrizione, nel verbale, di dette conversazioni.

Si consideri, a tal proposito, che l'ufficiale di polizia giudiziaria è un mero delegato all'ascolto e che pertanto il pubblico ministero, che è l'organo delegante e su cui direttamente incombe il dovere di non trascrivere nei cd. brogliacci le conversazioni irrilevanti o inutilizzabili, ben può dettare le opportune istruzioni e direttive al delegato, per concretizzare l'obbligo di informazione preliminare sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza.

È a tal fine inserito il comma 2-ter nel medesimo articolo 268 c.p.p., secondo cui il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre la trascrizione delle comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis, ove ne riconosca la rilevanza in ordine ai fatti oggetto di prova, e anche di quelle relative a dati personali definiti sensibili dalla legge se le ritenga, oltre che rilevanti, necessarie sempre a fini di prova.

Si stabilisce, pertanto, la possibilità di recuperare – con provvedimento motivato (in questo senso testualmente il comma 84 lettera a) n.5 dell'art.1 legge 103/2017) – il materiale raccolto, comunque custodito in archivio riservato, solo se effettivamente funzionale alla prova dei fatti.

Il vincolo è più rigoroso in relazione alle conversazioni contenenti dati sensibili, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge, nel senso che la loro emersione deve essere altresì "necessaria" ai medesimi fini di prova; ciò vuol dire che, di regola, i dati sensibili emergenti dalle comunicazioni intercettate sono destinati a rimanere del tutto riservati, quando non sia possibile stabilire un nesso essenziale tra la loro conoscenza e l'attività probatoria. In questo senso si intende dare attuazione alla delega nella parte in cui discorre di conversazioni *contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti*. La delega cioè sembra prescrivere un più penetrante obbligo ai fini dell'utilizzazione di conversazioni coinvolgenti dati sensibili, la cui trascrizione è imposta solo se, oltre che rilevanti, siano necessarie all'accertamento dei fatti.

5. L'articolo 2 interviene, infine, in senso abrogativo sui commi finali dell'articolo 268 c.p.p. che disciplinano la cd. "udienza di stralcio".

Alla materia è dedicato il successivo articolo 3 - sotto la rubrica "*Modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di*



*intercettazione*" - che disciplina *ex novo* il deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto.

Si è optato per una procedura bifasica, che prevede il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e la successiva acquisizione, a cui il giudice provvede sulla base di un contraddittorio tra le parti di tipo cartolare (richieste scritte e memorie); ove necessario, il giudice può fissare udienza, con la partecipazione del pubblico ministero e dei soli difensori, per provvedere, all'esito, all'acquisizione e al contestuale stralcio, con destinazione finale all'archivio riservato, delle comunicazioni irrilevanti e inutilizzabili.

La legge delega precisa, in proposito, che il pubblico ministero è preposto a garantire la riservatezza della documentazione; a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di ascolto e esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale: momento con il quale viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti.

Viene, pertanto, ridefinita la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero, mediante l'introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater c.p.p.

Il deposito è contemplato con riguardo all'intero compendio di documenti e atti (annotazioni, verbali, registrazioni, decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione), proprio al fine di garantire l'esercizio delle facoltà riconosciute ai difensori delle parti e consentire il controllo sulle scelte di esclusione operate dal pubblico ministero.

Tra il materiale oggetto di deposito sono comprese le annotazioni a cui la polizia giudiziaria è tenuta per informare il pubblico ministero sui contenuti di conversazioni che potrebbero, data la loro irrilevanza, essere non trascritte in verbale. L'esame di tali annotazioni costituisce un utile strumento orientativo per la difesa, che possono più agevolmente esaminare, data la nuova struttura dei verbali, il materiale registrato.

Contestualmente al deposito, il pubblico ministero è tenuto a elencare le comunicazioni e conversazioni ritenute utili nella prospettiva di accusa, selezionando cioè fin da subito il materiale ritenuto utile a fini di prova, e quindi oggetto della verosimile trascrizione in forma di perizia. Ciò significa che i difensori sono così posti nelle condizioni per apprendere immediatamente quale potrà essere il contenuto delle richieste di acquisizione del pubblico ministero.

Il pubblico ministero deve dare immediato avviso ai difensori delle parti delle facoltà di esaminare gli atti, prendere visione dell'elenco predisposto, di ascoltare le registrazioni. Il deposito può essere ritardato, per decisione del giudice e su richiesta del pubblico ministero, se sussistono esigenze di tutela delle indagini (essenzialmente anche connesse alla pendenza di richiesta di misura cautelare).

6. A fronte della richiesta del pubblico ministero, che ha già individuato le conversazioni o comunicazioni utili all'accusa, i difensori sono onerati di individuarne altre o di chiedere l'eliminazione di quelle indicate: in tal modo, si definisce per tempo, quasi compiutamente, l'oggetto delle valutazioni del giudice per le indagini preliminari.

Il giudice, dispone, quindi, l'acquisizione, su richiesta delle parti, delle conversazioni e comunicazioni rilevanti e procede, anche d'ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. La documentazione non acquisita (e segnatamente, gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni) è immediatamente restituita al



pubblico ministero per la sua conservazione nell'archivio riservato. Quando ritenuto necessario alla acquisizione, il giudice provvede all'esito dell'udienza, a cui partecipano solo il pubblico ministero e i difensori.

7. La procedura è solo eventuale; per il caso in cui il materiale intercettativo rilevante sia stato già utilizzato per l'emissione di un provvedimento cautelare, è lo stesso pubblico ministero a provvedere all'acquisizione al fascicolo delle attività di indagine.

L'utilizzazione in fase cautelare, infatti, dà modo di sfruttare il controllo selettivo che esercita il giudice della cautela, il quale, ove tra gli atti allegati alla richiesta, vi siano verbali di comunicazioni o conversazioni irrilevanti, ordina la restituzione al pubblico ministero per la custodia in archivio.

In relazione a tale materiale, nulla preclude al pubblico ministero, immediatamente dopo il deposito, di operare una valutazione di rilevanza, e quindi di segno diverso da quella fatta dal giudice della cautela, e quindi richiederne l'acquisizione al giudice che ha autorizzato, prorogato, convalidato le intercettazioni.

Si consideri, poi, che proprio attraverso il contraddittorio cautelare, i difensori possono intervenire per concorrere, anche dopo l'emissione del provvedimento, ad una migliore selezione, in vista dei controlli impugnatori, del materiale utilizzabile.

I difensori attraverso la previsione del comma 3 dell'art.268-ter, introdotto dallo schema, possono a seguito dell'ascolto chiedere l'acquisizione di ulteriori conversazioni, in ipotesi escluse dal pubblico ministero, ovvero lo stralcio di quelle acquisite.

Con la previsione di un meccanismo differenziato di acquisizione in caso di emissione di ordinanza cautelare si è così inteso dare attuazione a quanto stabilito nella legge delega al n.4 della lettera a) del comma 84.

8. Il meccanismo che si delinea, in piena conformità alle previsioni di delega circa la selezione, nel contraddittorio tra le parti, del materiale intercettativo rilevante – v. comma 84, lettera a) – supera il precedente modello incentrato sulla cd. udienza stralcio, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale intercettativo era sin da subito nel fascicolo delle indagini preliminari, invece che essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell'eliminazione del troppo, del vano e dell'inutilizzabile.

Una iniziativa del pubblico ministero, diretta a innescare la procedura acquisitiva ma in vista dell'eliminazione dal fascicolo di quanto già ivi contenuto, può ora ipotizzarsi per il raro caso in cui, acquisito un dato materiale perché utilizzato in fase cautelare, si avveda successivamente della sua irrilevanza. In tal caso, nulla vieta che il pubblico ministero possa chiedere, con le scansioni procedurali dettate per l'acquisizione, che sia estromesso e restituito all'archivio riservato, il materiale di cui apprezzati, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza. In tal modo si dà attuazione alla prescrizione di delega contenuta alla lettera a), n. 4, dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017.

La procedura prima illustrata, arricchita, per iniziativa, pur rara del pubblico ministero, di un incidente di stralcio, realizza il fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto e, in generale, il materiale intercettativo non rilevante a fini di giustizia. E ciò nella prospettiva finale di impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda



oggetto dell'attività investigativa che ha giustificato il ricorso a tale incisivo mezzo di ricerca della prova.

Il nuovo sistema ruota intorno alla novità rappresentata dall'archivio riservato, luogo della segretezza investigativa, in cui sono collocati e custoditi sin da subito i risultati delle operazioni di intercettazione. Per essere trasportati in ambito processuale devono essere valutati in chiave di rilevanza, ed ovviamente anche di piena utilizzabilità, e sono così inseriti nel fascicolo delle indagini, proprio per intervento del giudice. Da lì, e su richiesta di parte secondo il modello generale del diritto alla prova, possono transitare nel fascicolo per il dibattimento previa trascrizione nelle forme della perizia.

9. Sempre nella prospettiva di una tutela rafforzata del diritto alla riservatezza si leggono le modifiche all'art.291 c.p.p. - in attuazione del criterio di delega di cui al n.1 della lettera a) del comma 84 -, che impongono al pubblico ministero di allegare alla richiesta cautelare i soli atti rilevanti.

Il pubblico ministero ha così l'onere di allegare gli atti relativi alle conversazioni rilevanti (e che quindi non riguardino soggetti estranei all'indagine o si riferiscano a dati sensibili non utili ai fini dell'accertamento del fatto) e utilizzabili, fatti salvi comunque i poteri del giudice di restituire, all'esito del subprocedimento cautelare, il materiale ritenuto irrilevante o addirittura inutilizzabile, contro il diverso avviso del richiedente.

10. All'avvenuta acquisizione, sia con le modalità ordinarie che in fase cautelare si accompagna il diritto dei difensori di accesso alle registrazioni e di copia degli atti rilevanti.

11. Il giudice richiesto dell'emissione dell'ordinanza cautelare è tenuto alla restituzione al pubblico ministero delle conversazioni inutilizzabili o irrilevanti, che siano state allegate alla richiesta; pubblico ministero e giudice sono richiamati all'importanza di riportare nella richiesta e nell'ordinanza cautelare, ove necessario, soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.

Quest'ultima disposizione costituisce un significativo criterio di orientamento nella redazione degli atti attraverso i quali è altamente probabile che possano essere diffuse notizie sui contenuti intercettativi pur quando non siano di diretta pertinenza, nell'ambito dell'essenzialità, ai fatti oggetto di prova, beninteso di tipo indiziario.

È ovvio che le misure appena illustrate obbligano a precise modalità di redazione anche degli altri atti che in qualche modo possono essere occasione per la divulgazione del materiale intercettativo.

Il riferimento è alle informative di polizia giudiziaria che, nel richiamare il materiale intercettativo (magari per prospettare al pubblico ministero situazioni valutabili ai fini della richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione o della richiesta di misure cautelari), devono essere informate agli stessi principi, ove intendano fare uso dei verbali di intercettazioni già formati, e comunque devono essere emendate da indebiti riferimenti testuali, in vista del deposito cautelare o del deposito degli atti a chiusura delle indagini preliminari.

Le operazioni di acquisizione sono collocate nella fase delle indagini preliminari, immediatamente dopo l'avviso di deposito a chiusura delle operazioni, perché detta fase è strutturalmente più adeguata ad assicurare la necessaria riservatezza.



12. Non può però escludersi l'eventualità che l'apprezzamento di rilevanza possa essere fatto successivamente in fase processuale, sia in udienza preliminare che in dibattimento, che addirittura in sede di giudizio di appello.

Si prevede allora, con un comma aggiunto all'articolo 422, che, ove sorga in udienza preliminare la necessità di acquisizione di prova decisiva ai fini della sentenza di non luogo a procedere, e questa sia costituita da comunicazioni o conversazione intercettate e non acquisite, alle operazioni di acquisizione provveda il giudice dell'udienza preliminare, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268-ter e 268-quater.

La modifica all'articolo 472 c.p.p., recata dallo stesso articolo 3 dello schema di decreto, prevede un'udienza riservata "a porte chiuse", per il caso in cui sorga la necessità di valutare richieste integrative di prova o richieste di revisione della decisione di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, o ancora quando la rilevanza del materiale intercettativo non precedentemente acquisito si prospetti per la prima volta nel corso dell'istruzione dibattimentale.

In forza dell'articolo 598 c.p.p., tale ultima disposizione è applicabile anche nel giudizio di appello, dato che in grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado.

13. Collegata all'intervento in tema di riservatezza delle comunicazioni in esame è la modifica all'articolo 329 c.p.p.

Si chiarisce, infatti, che coperti dal segreto sono, oltre che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, anche le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste.

Il riferimento prevalente è, ovviamente, alla richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione e al decreto che provvede su di essa, il quale, per evidenti ragioni di omogeneità con gli atti di indagine, deve essere segreto, sino a quando non se ne possa avere conoscenza ad opera dei difensori delle parti.

14. La previsione dell'art.493-bis c.p.p. riconduce la trascrizione in forma di perizia delle conversazioni intercettate nel suo alveo naturale e dunque in ambito probatorio. Per quanto tale attività sia allo stato prevista all'esito dell'udienza di stralcio, di fatto essa non è praticata.

La trascrizione, trattandosi di materia estranea alle indagini e che presuppone un utilizzo nel processo è, più propriamente, affidata, nello schema di decreto in esame, alle attività di richiesta della prova in fase dibattimentale.

D'altra parte, è del tutto antieconomico provvedere alla trascrizione pur quando il procedimento si arresti ad una fase antecedente all'instaurazione del giudizio, motivo questo che, già con la disciplina vigente, ha ulteriormente determinato l'ineffettività della previsione del comma 7 dell'art.268 c.p.p.

La scelta perseguita con lo schema di decreto è quindi quella di procedere alle onerose attività di trascrizione solo quando ciò sia necessario per esigenze proprie di natura probatoria.

In questo senso si è inteso dare attuazione al n.3 della lettera a) del comma 84 (articolo 1 della legge di delega) che consente che alla trascrizione si provveda



“successivamente” alla procedura di selezione del materiale utile, senza necessariamente imporre che ciò avvenga nel corso della medesima udienza e comunque nella fase delle indagini preliminari. Fase questa che è estranea, sul piano sistematico, alle attività di formazione della prova.

La previsione della trascrizione in fase dibattimentale non preclude, ovviamente, che la parte interessata possa richiedere lo svolgimento di questa attività sostanzialmente peritale anche in altra sede, ad esempio nel giudizio abbreviato condizionato proprio ad una tale domanda di prova. E non è d'ostacolo a che una simile richiesta possa essere avanzata già in fase di udienza preliminare, ai sensi dell'articolo 422 c.p.p., ove si ritenga la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Insomma, la trascrizione nelle forme della perizia è oggetto, in via ordinaria, di una richiesta di prova, e come tale trova collocazione, successivamente alle procedure di selezione e di acquisizione, ogni volta che la progressione processuale consente l'esercizio del diritto alla prova.

15. Attraverso l'introduzione dell'articolo 89-bis nelle disposizioni di attuazione (vedi l'articolo 5 dello schema di decreto) sono stabilite le modalità di accesso all'archivio riservato e la sorveglianza sul suo funzionamento da parte del procuratore della Repubblica.

Al principio direttivo contenuto nel comma 84, lett. e), dell'articolo 1 della legge di delega è stata data attuazione all'articolo 4 dello schema di decreto, dedicato alle modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico.

16. L'utilizzo del cosiddetto “trojan” – o, appunto, captatore informatico –, pur ampiamente praticato nella realtà investigativa, non è stato in precedenza oggetto di alcuna regolamentazione a livello normativo.

La legge di delega stabilisce, in proposito, alla lettera e), di “disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili”, secondo i seguenti criteri:

1) l'attivazione del microfono avvenga solo a seguito di un apposito comando inviato da remoto e non del solo inserimento del captatore informatico;

2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale idoneo ai sensi dell'articolo 348 c.p.p.;

3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. e che, fuori da tali casi, potrà essere disposta nei luoghi di cui all'articolo 614 c.p. soltanto se negli stessi si stia svolgendo l'attività criminosa. In ogni caso, il decreto autorizzativo del giudice indica le ragioni per cui tale modalità di intercettazione particolarmente invasiva sia necessaria per lo svolgimento delle investigazioni;

4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura e, una volta finita la captazione, il *trojan* sia reso definitivamente inutilizzabile;

5) siano utilizzati soltanto i programmi informatici conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale;

6) nei casi di urgenza, il pubblico ministero possa autorizzare direttamente l'uso dello strumento soltanto se si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. con decreto che risponda ai medesimi obblighi di motivazione stabiliti dal n. 3);





7) i risultati delle intercettazioni ottenute mediante captatore siano utilizzabili soltanto per i reati per i quali è intervenuta l'autorizzazione e nei procedimenti solo se indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio;

8) non siano in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati delle intercettazioni, le quali abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Come si ricava dal chiaro tenore della delega e dai sopramenzionati criteri per la sua attuazione, il delegante ha inteso regolamentare uno solo degli usi del captatore informatico, quale modalità specifica di esecuzione della intercettazioni tra presenti. Ed ha ad oggetto esclusivamente i dispositivi mobili portatili.

Lo strumento, infatti, consistendo in un *malware* «occultamente installato dall'inquirente su un apparecchio elettronico dotato di connessione internet attiva» consente operazioni ulteriori e diverse quali: la captazione del traffico dati (sia in entrata che in uscita); l'attivazione della telecamera installata *ab origine* sul dispositivo; la "perquisizione" degli hard disk; la possibilità di estrarre copia integrale del loro contenuto; la intercettazione di tutto quanto digitato sulla tastiera; la possibilità di fotografare le immagini ed i documenti visualizzati; oltre che consentire la geo-localizzazione del dispositivo.

Si tratta dunque di un complesso di operazioni (alcune delle quali già praticate ove consentite dalla legislazione vigente) che la tecnologia consente di effettuare, ma che il delegante non ha inteso regolare, limitando l'ambito dell'intervento normativo alla disciplina degli aspetti attinenti all'intercettazione audio, eseguita mediante inoculazione di dispositivo portatile (smartphone, tablet ecc.) e non anche di dispositivi fissi.

A dare attuazione ai singoli criteri di delega si è provveduto mediante le modifiche agli articoli 266, 267, 268, 270 e 271 c.p.p. contemplate dall'articolo 4, e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale contenute nell'articolo 5 dello schema di decreto.

17. Innanzitutto, si aggiunge un comma all'articolo 266 c.p.p., per chiarire che l'uso del captatore informatico in dispositivi elettronici portatili è consentito, ai fini dell'intercettazione tra presenti in ambito domiciliare, soltanto se si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. Al di fuori di quest'ambito procedimentale, l'uso dell'insidioso mezzo soggiace, in ambito domiciliare, al limite costituito dal presupposto dello svolgimento in atto, in tale luogo, di attività criminosa.

18. Poi, con riguardo agli obblighi di motivazione del decreto di autorizzazione e all'ambito di applicazione dello strumento invasivo, si è inciso sull'articolo 267 c.p.p., che disciplina, appunto, presupposti e forme del provvedimento di autorizzazione, interpolando il comma 1. Al riguardo la legge di delega espressamente stabilisce che «l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice».

Al fine di dare attuazione alla previsione che impone che il controllo sul flusso di comunicazioni non avvenga con il solo inserimento del captatore, ma da remoto, secondo le indicazioni e nei limiti indicati nel decreto autorizzativo, il giudice dovrà non solo motivare in relazione alla particolare modalità di intercettazione prescelta ma indicare anche gli "ambienti" in cui la stessa debba avvenire, secondo un verosimile progetto investigativo che implica l'individuazione anche in forma indiretta dei luoghi in cui si sposterà il dispositivo



mobile controllato, e sempre che si proceda "per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater".

La circostanza infatti che tale modalità di intercettazione sia consentita per i delitti più gravi anche in ambiente di privata dimora non pone i medesimi problemi di specificazione degli ambienti controllati tutte le volte in cui l'intercettazione sia consentita in ambito, in senso lato, domestico, alla sola condizione che vi si stia svolgendo l'attività criminosa.

La formula – secondo la quale nel decreto autorizzativo i luoghi e il tempo, in cui il dispositivo può essere attivato da remoto, possono essere "anche indirettamente determinati" – si spiega, dunque, nell'impossibilità di prevedere specificamente tutti gli spostamenti dell'apparecchio controllato; da qui la necessità logica di delimitare gli ambiti ai verosimili spostamenti del soggetto, in base alle emergenze investigative. A titolo esemplificativo, valga il riferimento a formule del tipo: "ovunque incontri il soggetto x"; "ogni volta che si rechi nel locale y" ecc. ecc.

La previsione dell'attivazione del microfono da remoto sta dunque a significare che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto autorizzativo, la captazione delle comunicazioni o conversazioni non può iniziare già dal momento dell'inserimento del captatore informatico. Questa è operazione preliminare necessaria, ma non sufficiente per procedere all'ascolto, dovendosi tener conto dei limiti di spazio e di tempo disegnati dal decreto autorizzativo.

19. La legge di delega, come appena prima ricordato, impone infine che il delegato faccia in modo che "non siano in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati delle intercettazioni, le quali abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede", effettuate mediante captatore informatico in dispositivo portatile. La previsione di delega esprime la consapevolezza del delegante circa la particolare insidiosità del mezzo, ma non può essere tradotta con l'apprestamento di una disciplina differenziata e specifica dei modi di utilizzazione e divulgazione dei risultati intercettativi. Ciò perché la disciplina predisposta assicura in ogni caso i più alti livelli di protezione del diritto alla riservatezza e per la non secondaria ragione che, ove pure fosse possibile ipotizzare regole più stringenti, si esporrebbe la normativa a sicure critiche in punto di irragionevolezza per disparità di trattamento. L'inserimento del captatore informatico non è infatti che una modalità di esecuzione delle intercettazioni e i risultati delle operazioni devono soggiacere alle stesse regole, sotto lo specifico profilo della tutela della riservatezza sia dei terzi che delle persone coinvolte dall'accertamento penale.

20. Con il comma 2-bis si stabilisce che i poteri del pubblico ministero nei casi di urgenza, sono esercitabili solo se si procede per uno dei delitti elencati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (nn. 3) e 6) della lettera e) del comma 84 dell'articolo 1 della delega).

21. Alle modalità tecniche di installazione del *trojan* (nn. 1), 2) e 4) della lettera e) del comma 84 dell'articolo 1 della delega) sono dedicate le disposizioni modificative dell'articolo 268, comma 3-bis, c.p.p. che già detta regole circa le modalità operative della polizia giudiziaria (n. 2) della lettera e) del comma 84 dell'articolo 1 della delega).



22. Le ulteriori attività aventi natura tecnica e direttamente operative sono disciplinate dall'articolo 5 dello schema che interviene sull'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ove sono contenute norme in materia relative al contenuto dei verbali delle operazioni di intercettazione, a completamento della regolamentazione di cui all'articolo 268 c.p.p.

È già stabilito che i nominativi dei soggetti appartenenti alla polizia giudiziaria delegati alle operazioni di intercettazione siano indicati nel verbale, unitamente all'indicazione dell'ora di inizio e fine delle singole operazioni.

Alla disposizione in esame è aggiunta l'espressa previsione dell'obbligatoria indicazione dei luoghi in cui avviene la captazione, al fine di rendere possibile il controllo della corrispondenza delle attività svolte con il contenuto del decreto di autorizzazione.

Quanto all'attivazione del captatore e alle modalità di trasmissione dei dati raccolti, si stabilisce che ne venga fatta espressa menzione nel verbale delle operazioni di intercettazione; per quel che, invece, attiene alla disattivazione del captatore, l'articolo 89 novellato riprende fedelmente il contenuto dei criteri di delega sopra menzionati.

23. L'articolo 6 dello schema di decreto dà poi attuazione alla delega in punto di *"semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"*: lettera d) del comma 84 della legge dell'articolo 1 della legge di delega.

Al riguardo, in ragione del tenore letterale del criterio direttivo che discorre della *"semplificazione delle condizioni per l'impiego"*, si interviene, con autonoma disposizione, per consentire l'accesso alle intercettazioni, nei casi già previsti dalla legge - articolo 266, lettera b), c.p.p. -, sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità per lo svolgimento delle indagini.

La deroga ai criteri stabiliti in via generale dall'articolo 267 c.p.p. per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione, consentite a condizione che ricorrano gravi indizi di reato e che lo strumento sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, è modulata secondo l'analoga previsione speciale già vigente in materia di criminalità organizzata e contenuta nell'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

La semplificazione delle condizioni di impiego è perseguita, dunque, attraverso la previsione di presupposti meno rigorosi per l'autorizzazione, secondo il modello già sperimentato di contrasto alla criminalità organizzata.

Sotto questo profilo l'equiparazione, a fronte della gravità del fenomeno criminale, è realizzata anche attraverso la previsione espressa secondo cui, quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti, nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

Si è, infatti, in presenza di una analoga deroga al regime ordinario già in vigore ove si proceda a indagini per delitti di criminalità organizzata.

Restano, tuttavia, fermi i divieti di intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, al di fuori dei procedimenti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*, del codice di procedura penale.



24. L'articolo 7, in attuazione del n. 5) della lettera e) del comma 84 dell'articolo 1 della legge di delega, demanda a un decreto ministeriale, da emanarsi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo, l'individuazione dei requisiti tecnici dei programmi informatici per l'esecuzione delle operazioni, che assicurino le opportune misure di integrità, affidabilità e sicurezza.

25. L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

26. L'articolo 9 contiene la disciplina transitoria di alcune delle disposizioni recate dallo schema di decreto.

In relazione alle parti della riforma che sono connesse alla nuova modalità di custodia del materiale intercettativo, è stabilito che esse si applichino a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore. Ciò al fine di consentire ai singoli uffici di dettare le opportune indicazioni funzionali a dare attuazione al nuovo articolo 89-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che affida la direzione e la sorveglianza dell'archivio riservato al procuratore della Repubblica. Questi, in particolare, dovrà impartire le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

La previsione contestuale della tenuta del registro – per l'annotazione di ogni accesso – con modalità informatiche impone l'adozione di specifici adempimenti.

Occorre adeguare i registri alle misure di sicurezza, già dettate dal Garante per la protezione dei dati personali, in tema di accesso all'archivio, di trattamento dei dati in esso custoditi, di protezione dei sistemi informatici. In questo gli Uffici di Procura stanno ultimando la realizzazione di misure concernenti le sale ascolto e le modalità di accesso e gestione dei server; l'ulteriore adeguamento imposto dalla novella legislativa rende necessario che, ferma l'entrata in vigore del decreto, le nuove norme si applichino, decorso un congruo termine che consenta la definizione, sotto il profilo tecnico, del nuovo archivio e la sua corrispondenza alle norme poste a protezione dei dati personali. Le nuove norme, che presuppongono tutte l'attuazione dell'archivio, troveranno applicazione solo per i procedimenti in cui le operazioni di intercettazione siano state autorizzate dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

27. Si è inteso aderire alle osservazioni poste dalla II Commissione della Camera dei Deputati, che ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

In particolare all'articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo, che interviene sull'art.102 c.p.p., è stato soppresso il riferimento all'articolo 267, comma 4, del codice di procedura penale (condizione n.1). Come correttamente rilevato dalla Commissione, l'intervento in parola «dà attuazione alla disposizione di delega relativa alla riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, modificando l'articolo 103 del codice di procedura penale. Tale disciplina, in conformità ai principi stabiliti dalla legge delega, tutela la riservatezza delle comunicazioni del difensore con il proprio assistito, prevedendo che, fermo restando il divieto di attività diretta di intercettazione con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, nel caso di attività di ascolto in via anche solo occasionale sia vietata la verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni: il contenuto delle intercettazioni, infatti, non può essere trascritto neanche sommariamente». Il rinvio all'art.267, comma 4 è dunque improprio trattandosi di disposizione «che attiene soltanto alla procedura di scarto delle conversazioni irrilevanti e non certo a quelle inutilizzabili».



Con riguardo alla condizione n. 2) inerente le modalità di trasmissione degli atti delle operazioni al pubblico ministero, la Commissione ha sollecitato l'eliminazione dell'inciso «se pure oggetto di proroga» all'art.268 onde consentire anche all'esito delle operazioni la revisione del materiale intercettato. Come osservato dalla Commissione: «la periodica trasmissione all'archivio riservato di atti e registrazioni mentre ancora le intercettazioni sono in corso, perché prorogate, può però rappresentare, come è stato evidenziato, un ostacolo per l'efficacia delle indagini, nella misura in cui può rendere più difficoltoso l'esame del seguito dell'ascolto in assenza delle risultanze del periodo o dei periodi precedenti. A tal proposito può osservarsi che il criterio di delega impone che il materiale intercettativo, in specie quello irrilevante e quindi non contenuto nei verbali, sia custodito in apposito archivio riservato fino al momento di conclusione della procedura acquisitiva (art. 1, comma 84, lett. a), n. 2), a protezione rafforzata della segretezza. Tale criterio, tuttavia, non impone anche che verbali e registrazioni siano sempre periodicamente trasmessi dalla polizia giudiziaria delegata al pubblico ministero delegante».

La condizione è stata sostanzialmente accolta con i dovuti adattamenti. Le esigenze prospettate dalla Commissione, infatti, possono essere tutelate senza rivedere l'obbligo della polizia giudiziaria delegata alle operazioni di trasmissione periodica degli atti allo scadere di ogni proroga, funzionale al controllo delle operazioni. Sarà infatti cura del pubblico ministero, titolare delle indagini, consentire che l'ufficiale delegato, nella sussistenza di specifiche ragioni investigative collegate alla complessità delle attività in corso, possa ritardarne la trasmissione con apposito decreto. Ciò allo scopo di permettere tutte quelle attività di consultazione anche funzionali al riascolto che non possono darsi per scontate in quanto discendono dalla natura oggettivamente complessa delle indagini, valutabile dal titolare delle stesse.

La valutazione delle esigenze investigative così prospettate resta dunque in capo al pubblico ministero, non diversamente con riguardo a quanto previsto in tema di trascrizione o meno di determinate conversazioni.

Il bilanciamento necessario tra esigenze di investigazione e tutela del segreto, anche in funzione di riservatezza, si coglie con la modifica al comma 4 dell'articolo 268 novellato dove è espressamente previsto che il pubblico ministero con decreto possa ritardare la trasmissione dei verbali e delle registrazioni, normalmente e di regola destinate all'archivio riservato, allo scadere del termine delle operazioni, anche quando prorogato. Sarà in ogni caso cura del delegante prescrivere eventualmente modalità particolari di conservazione dei dati, se necessario.

A questo riguardo si deve rilevare che nessun *vulnus* alle indagini può derivare dalla previsione in esame, tanto più che è comunque sempre consentito anche successivamente il riascolto del materiale intercettato, interamente custodito dal pubblico ministero, né è ipotizzabile, laddove sia ordinato il ritardo nella trasmissione, un pregiudizio per la riservatezza. Gli ufficiali di polizia giudiziaria agiscono come delegati del pubblico ministero e sono tenuti al segreto sulle attività svolte e al rispetto delle ulteriori prescrizioni che il pubblico ministero vorrà adottare in funzione di tutela dello stesso, tutte le volte che la trasmissione degli atti all'archivio riservato sia differita per specifiche necessità investigative in deroga al principio generale.

Accogliendo la condizione 3) si è inteso attribuire alle difese un termine più ampio per l'esame del materiale intercettato, una volta che questo sia stato depositato. Pertanto è stato modificato l'articolo 3 lettera b) dello schema di decreto, nella parte in cui introduce l'art.268 ter c.p.p. indicando in dieci giorni dall'avviso di deposito il termine ivi originariamente indicato in cinque giorni dall'avvenuto deposito, si è inoltre aderito



all'indicazione circa la prorogabilità di detto termine in ragione della quantità del materiale investigativo raccolto e della sua complessità.

L'accoglimento della condizione in esame si inserisce nella prospettiva più ampia di revisione delle condizioni di accesso agli atti da parte della difesa, rispetto all'impianto originario dello schema di decreto.

E in effetti la circostanza che il meccanismo previsto nel decreto scinde il momento dell'acquisizione delle conversazioni rilevanti da quello della loro trascrizione in forma di perizia, affidata al successivo dibattimento, rende ragionevole la rivisitazione della scelta originariamente perseguita. Si consente, pertanto, il rilascio di copia dei verbali di trascrizione sommaria (quella effettuata dalla polizia giudiziaria in corso di operazioni), una volta disposta la acquisizione ad opera del giudice con pressoché definitiva espulsione, salvo recupero in udienza preliminare o in dibattimento, del materiale sicuramente irrilevante.

La mancanza di trascrizione in forma di perizia fino al dibattimento, infatti, potrebbe pregiudicare la difesa nelle scelte e nelle prerogative precedenti al rinvio a giudizio.

Nella medesima visione se l'acquisizione è stata effettuata con l'emissione di ordinanza cautelare si interviene allo stesso modo sulla formulazione dell'art.293 come modificato in decreto. Oltre infatti a quanto sopra sostenuto circa il disallineamento dei tempi per ottenere la trascrizione peritale, il divieto di ottenere copia è destinato comunque a cadere in tempi brevi, ove presentato ricorso davanti al tribunale del riesame, stante l'attuale formulazione dell'art.309 comma 8 c.p.p. circa il diritto ad ottenere copia di tutti gli atti a sostegno della misura depositati presso la cancelleria del tribunale.

Sono accolte pertanto le condizioni 4), 5) e 6) tutte incidenti sul diritto dei difensori, oltre che di accesso alle registrazioni, di ottenere copia dei verbali di trascrizione delle conversazioni e comunicazioni che all'esito della procedura acquisitiva siano state ritenute rilevanti.

L'accoglimento dell'osservazione inerente la modifica dell'art.114 c.p.p. è strettamente conseguente alla rivisitazione dello schema di decreto secondo le linee sopra indicate. Come osservato dalla II Commissione della Camera «certamente da condividere è la scelta di affidare al giudice della cautela un compito di eliminazione dell'irrilevante analogo a quello che spetta al giudice della procedura selettiva, anche se, in questo caso, si tratta di una cernita che avviene necessariamente senza contraddittorio con la difesa».

Tenuto quindi conto che «rispetto alla normativa vigente, la riforma specifica che, tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possono essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del pubblico ministero o a motivare la decisione del giudice», si deve ragionevolmente concludere che l'ordinanza, una volta eseguita o notificata, non più coperta dal segreto "interno" alle indagini, possa essere pubblicata.

Il n.2 della lettera a) del comma 84 dell'unico articolo della legge delega fa espressa menzione dell'art.114 c.p.p. per indicare che, con la conclusione della procedura di cui all'articolo 268 commi 6 e 7 c.p.p., viene meno il segreto e quindi il divieto di pubblicazione.

A seguito delle modifiche recate dal presente schema, tale momento si individua nell'esito della procedura di acquisizione al fascicolo dei soli atti rilevanti raccolti a seguito delle operazioni di intercettazione. Infatti il modello predisposto con i nuovi articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater è integralmente sostitutivo della procedura di stralcio menzionata in delega.



Si consideri poi che le disposizioni dell'art.114 c.p.p., che regolano divieti ed ambiti della pubblicazione, sono connesse a quelle dell'art.329 c.p.p., che, invece, stabiliscono quali siano –e fino a quando lo siano– gli atti coperti da segreto.

La legge di delega, dunque, nel fare richiamo all'art.114, presuppone che all'esito della procedura di selezione il materiale raccolto con l'attività di intercettazione non sia più sottoposto a segreto – ad eccezione del materiale utilizzato in sede cautelare, che fa ingresso nel fascicolo delle indagini per atto del pubblico ministero e non per provvedimento del giudice dell'acquisizione.

In questo senso, alla delega si è data attuazione con l'espressa previsione dell'articolo 268-quater comma 3, c.p.p., ove si chiarisce che, con l'ordinanza di acquisizione gli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazione non sono più coperti da segreto e sono, pertanto, sottratti all'archivio riservato, luogo processuale del segreto, per essere inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.

Così ricostruito il sistema volto a rafforzare i presidi normativi a tutela, da un lato, della riservatezza delle persone coinvolte dai risultati intercettativi e, dall'altro, della efficacia ed efficienza delle indagini condotte dal pubblico ministero, lo schema di fa carico di attuare anche la previsione di delega, contenuta nel comma 84 lettera c), ove si dispone che si tenga conto "delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione".

L'interpolazione dell'articolo 114, comma 2, c.p.p., sollecitata dal parere sin qui esaminato, è funzionale a stabilire il principio che il divieto di pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, non riguarda l'ordinanza cautelare, che, quindi, cessato il segreto, è pubblicabile senza ulteriori indugi.

In tal modo si realizza il necessario equilibrio nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, ossia l'efficienza investigativa direttamente connessa all'obbligatorietà dell'azione penale, la riservatezza delle persone coinvolte dalle operazioni di intercettazione e la libertà di stampa con il connesso diritto all'informazione.

Non v'è allora ragione per sottrarre l'ordinanza cautelare elaborata secondo i nuovi criteri, che impongono cautela nell'inserimento nella relativa motivazione dei contenuti delle intercettazioni, alla possibilità di pubblicazione, in vista proprio del rafforzamento del diritto all'informazione.

Con la sua esecuzione o notificazione viene infatti meno il segreto e conservare il divieto di pubblicazione "fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare" appare irragionevole alla luce delle modifiche recate dal presente schema di decreto.

Ed infatti, se all'acquisizione ordinaria consegue la possibilità di pubblicazione, il meccanismo di acquisizione predisposto per il caso di procedimento cautelare risponde alle medesime esigenze di tutela della riservatezza: esclusione di ogni conversazione irrilevante; di ogni riferimento inutile a terzi estranei o da cui si ricavano dati sensibili.

L'ordinanza è inoltre depurata anche sul piano grafico da citazioni inessenziali delle conversazioni che fondano il quadro indiziario e cautelare, elementi ulteriori questi che giustificano la possibilità di pubblicazione secondo un modello del tutto trasparente, fondato su una precisa disposizione di legge e in maniera del tutto analoga a quanto stabilito ove il materiale raccolto a seguito di intercettazione non sia posto a fondamento di una misura cautelare, ma fondi richieste diverse nell'ambito del procedimento (richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di decreto di giudizio immediato ecc.).



Occorre però sperimentare sul campo l'efficacia del nuovo modello di elaborazione dell'ordinanza, sicché è opportuno che la modifica dell'articolo 114 sulla immediata pubblicabilità acquisti efficacia dopo un certo lasso temporale dall'entrata a regime delle innovazioni normative. Per tale ragione si dispone che la novella dell'articolo 114 acquisti efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le ulteriori modifiche al testo discendono dall'accoglimento delle osservazioni della II Commissione della Camera volte a puntualizzare le modalità di esercizio del diritto di accesso all'archivio riservato, disciplinato dal novello art.89 bis disp. att. c.p.p.

Come osservato infatti «il comma 3 del medesimo articolo 89 bis dispone, inoltre, che oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero (dovendosi a tal proposito precisare che nella categoria degli ausiliari rientrano anche gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto), al predetto archivio possono avere accesso, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, nonché i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete; tale disposizione deve interpretarsi, come già osservato in riferimento all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, nel senso di ritenere che il difensore dell'imputato, per l'esercizio dei suoi diritti e facoltà, possa accedere all'archivio riservato in ogni stato e grado del procedimento».

Quanto alle modalità di gestione dell'archivio affidato alla vigilanza di ciascun procuratore della Repubblica la previsione che essa possa essere effettuata con modalità informatiche è quanto mai opportuna, dacché molti uffici giudiziari già operano esclusivamente con documenti digitalizzati.

Come rilevato nel parere «se, infatti, le registrazioni già oggi sono costituite da *files*, anche la parte "documentale" dell'archivio, previa digitalizzazione o previa creazione di verbali e annotazioni già in origine digitali, può essere gestita con analoghe modalità, facendo dunque dell'archivio riservato un luogo non necessariamente fisico, con evidenti ricadute positive sia in termini di gestione che di costi anche con riguardo all'accesso ai *files*. Già infatti il regime di accesso è disciplinato attraverso l'istituzione di registro informatico e, ove le condizioni tecnologiche lo consentano, la fruizione stessa dei *files* contenenti registrazioni e verbali potrebbe essere consentita mediante accesso virtuale piuttosto che fisico».

Quanto infine all'attuazione della riforma dell'archivio informatico le opportune disposizioni regolamentari circa le modalità di accesso (cautele, presidi di sicurezza anche informatica ecc.) sono affidate al Ministero della giustizia apparendo opportuno «per impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, nonché con riferimento all'istituzione di un registro informatico. Al fine di assicurare la sicurezza dei sistemi informativi, si profila, quindi, l'opportunità di adottare specifiche linee guida da adottarsi con successivo decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati personali» (si veda al riguardo l'osservazione di cui al penultimo capoverso del parere).

In ordine alle condizioni poste dalla 2<sup>a</sup> Commissione Giustizia del Senato della Repubblica non si è inteso accogliere quelle indicate alle lettere a), b), d) ed e) del relativo parere per quanto di seguito illustrato.

La condizione di cui alla lettera a) non può essere accolta perché raccomanda una modifica del testo dello schema – all'articolo 2, comma 1, lett. b) – in senso difforme dalla previsione della legge di delega.

La legge, all'articolo 1, comma 84, lett. a), n. 5) prescrive che non siano trascritte nei verbali le conversazioni o comunicazioni inutilizzabili, quelle non pertinenti all'accertamento





delle responsabilità per il reato per cui si procede (o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini) che contengano dati personali sensibili, e quelle irrilevanti ai fini delle indagini; precisa a tal proposito che, in luogo della trascrizione del contenuto, siano indicati nel verbale data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, "previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza... autorizzandone, in tal caso, la trascrizione".

Lo schema di decreto dà puntuale attuazione al criterio direttivo, prevedendo che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto provveda a non trascrivere il contenuto delle conversazioni o comunicazioni appena sopra indicate, "informando preventivamente il pubblico ministero".

L'informazione al pubblico ministero deve intervenire prima che siano compiuti gli adempimenti relativi alla formazione del verbale, appunto per dare modo al pubblico ministero di valutare se nel verbale vada trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle conversazioni o comunicazioni.

La sostituzione dell'avverbio "preventivamente" con quello "tempestivamente", oltre a segnare una difformità dal preciso criterio di delega, renderebbe assai poco comprensibile quale debba essere la collocazione temporale dell'informativa.

La tempestività potrebbe essere apprezzata anche se l'informativa fosse immediatamente successiva alla redazione del verbale; ma se l'ufficiale di polizia giudiziaria potesse informare il pubblico ministero dopo aver formato il verbale trascrivendo il contenuto della conversazione o comunicazione oggetto di sindacato di irrilevanza, vanificherebbe l'intervento del pubblico ministero che, di fronte ad un verbale già formato con trascrizione di un contenuto irrilevante, non avrebbe modo di esercitare il potere che la legge di delega chiaramente gli attribuisce, ossia di verificare la rilevanza della conversazione o comunicazione, "autorizzandone, in tal caso, la trascrizione".

La condizione, quindi, non coglie pienamente il senso del criterio direttivo che qui viene in rilievo, che è di consentire l'intervento del pubblico ministero prima che sia formato il verbale, proprio per orientarne la redazione.

La condizione di cui alla lettera b) non può essere accolta perché raccomanda una modifica del testo dello schema - all'articolo 2, comma 1, lett. c), n. 1) - in senso difforme dalla previsione della legge di delega.

La legge, all'articolo 1, comma 84, lett. a), n. 5) prescrive che non siano trascritte nei verbali le conversazioni o comunicazioni inutilizzabili, quelle non pertinenti all'accertamento delle responsabilità per il reato per cui si procede (o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini) che contengano dati personali sensibili, e quelle irrilevanti ai fini delle indagini.

Il criterio selettivo a cui ci si deve attenere nella formazione dei verbali (cd. brogliacci di ascolto) è, all'evidenza, quello della irrilevanza ai fini delle indagini, nel cui ambito ricade - senza significative diversità in questa prospettiva - la qualificazione di non pertinenza all'accertamento delle responsabilità che, nella legge di delega, attiene specificamente alla conversazioni o comunicazioni che contengano dati personali sensibili.

Non v'è alcun riferimento, nella legge di delega alla manifesta irrilevanza, sicché la condizione, ove accolta, determinerebbe uno scollamento che non sarebbe soltanto di formula letterale.

La legge di delega non fa menzione della manifesta irrilevanza per l'essenziale ragione che vuol limitare la quantità di conversazioni o comunicazioni oggetto di trascrizione nei verbali.



Il rischio di lesione ai diritti alla riservatezza sarebbe infatti maggiore se anche materiale irrilevante, pur se non manifestamente irrilevante, fosse oggetto di trascrizione.

Il criterio della manifesta irrilevanza potrebbe avere legittimazione in un sistema che riconoscesse alla polizia giudiziaria delegata all'ascolto un potere decisorio di filtro. Privi della direzione delle indagini, non potrebbero che riferirsi ad un criterio capace di scartare soltanto il materiale macroscopicamente estraneo alle indagini medesime.

La legge di delega, invece, conferma una scelta già operata dal codice di rito, assegnando ogni decisione al pubblico ministero.

Il pubblico ministero, chiamato a decidere – almeno nei casi dubbi – se una tal comunicazione o conversazione sia da trascrivere, ben può e deve utilizzare il criterio della non rilevanza, per scartare il materiale che non giova alle indagini e rendere così effettivo il disegno riformatore compiutamente delineato dalla legge di delega.

Con riguardo alla condizione di cui alla lettera d) essa non è accolta, perché la legge di delega, all'articolo 1, comma 84, lett. a), impone al delegato di definire “una precisa scansione procedimentale per la selezione del materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti”.

Lo stesso comma, lett. a), al n. 2) aggiunge che il materiale intercettato è custodito in apposito archivio riservato sino al “momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale...”.

Il richiamo alle attuali disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale non può essere letto come vincolo per il delegato di mantenere quella disciplina, perché una siffatta interpretazione della delega vanificherebbe il significato innovativo del criterio che obbliga a definire una “precisa scansione procedimentale per la selezione del materiale intercettativo”.

Il riferimento, allora, deve intendersi quale richiamo alla procedura giudiziale di selezione, e non a quella specifica procedura che oggi il codice di rito delinea e che deve essere oggetto di modifica proprio in attuazione di altro concorrente criterio direttivo.

Tanto premesso, occorre aggiungere che l'attuale disciplina contenuta nei commi 6 e 7 dell'articolo 268 c.p.p. non prevede, in termini chiari ed inequivoci, un momento di udienza. Nel comma 6 si afferma che il giudice procede, anche di ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e che il pubblico ministero e i difensori “hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattrore prima”.

La legge non dice che questo diritto di partecipazione alle operazioni di stralcio debba concretizzarsi in un diritto di prendere parte ad una apposita udienza; la partecipazione alle operazioni di stralcio può, infatti, essere declinata in termini di interlocuzione meramente cartolare.

Sono state le incertezze interpretative in ordine alla fisionomia dell'attuale procedura di acquisizione e stralcio ad averne comportato la scarsa effettività e ad aver indotto il legislatore alla costruzione di una nuova e diversa procedura.

I tratti indefettibili del modello che il legislatore delegato è chiamato a definire sono costituiti dal contraddittorio tra le parti, che implica la presenza decisoria del giudice, e dalla scansione ordinata della progressione procedimentale. Ciò si desume chiaramente dal criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 84 dell'articolo 1 della legge di delega.

Non v'è allora alcun impedimento, nella legge di delega, alla costruzione di un meccanismo che preveda l'udienza di selezione come momento eventuale all'interno di una



procedura scandita nella sua evoluzione dal rigoroso rispetto del contraddittorio tra le parti in vista della decisione del giudice.

La condizione di cui alla lettera e) non è accolta, per ragioni sovrapponibili a quelle già svolte nel dare conto del mancato accoglimento della condizione di cui alla lettera d). Si è detto che il richiamo ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 c.p.p. non può essere letto come vincolo per il legislatore delegato a mantenere l'attuale modello procedimentale di stralcio, acquisizione e quindi trascrizione del materiale intercettato. Se fosse come affermato dalla Commissione Giustizia del Senato si dovrebbe concludere, in modo non ragionevole, che il venire meno del divieto di cui all'articolo 114, comma 1, c.p.p., e quindi del divieto di pubblicazione per persistenza del segreto, coincida con l'ultimazione della procedura di trascrizione nelle forme della perizia delle registrazioni acquisite in quanto utilizzabili e rilevanti. Ed invece, se si pone attenzione al criterio direttivo di cui al numero 3) – della lettera a), comma 81, articolo 1 della legge di delega – ci si avvede chiaramente che il richiamo dell'attuale comma 7 dell'articolo 268 c.p.p. non ha il significato di imporre una successione temporale, senza soluzione di continuità, tra acquisizione del materiale intercettato utilizzabile e rilevante e trascrizione nelle forme della perizia.

Si afferma nell'indicato numero 3) che “successivamente alla conclusione di tale procedura...” – ove il richiamo alla procedura è a quella indicata al numero 2) come “procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale” – i difensori delle parti possono “ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni”.

È allora chiaro ed inequivoco che la trascrizione in forma peritale non è tassello essenziale e indefettibile della procedura acquisitiva, proprio perché il criterio direttivo di cui al numero 3) la pone cronologicamente al di fuori – successivamente – della procedura di acquisizione che fa venire meno il segreto, e quindi il divieto di pubblicazione, sugli atti che ne sono oggetto.

La dislocazione in fase dibattimentale della trascrizione in forma peritale risponde ad una finalità di economia di risorse ed efficienza del sistema.

Già oggi la prassi giudiziaria assolutamente prevalente è nel senso di rinviare la trascrizione in forma peritale al dibattimento, potendo il materiale costituito dai verbali (cd. brogliacci di ascolto) essere pienamente utilizzato per le decisioni di udienza preliminare e di definizione con rito speciale (patteggiamento e giudizio abbreviato). La realtà giudiziaria segnala la rilevante diseconomia che una diversa interpretazione – tale da imporre la trascrizione in forma peritale ancor prima che l'indagato/possa optare per un rito speciale – comporterebbe.

Nulla poi impedisce che l'imputato, richiesto il rito abbreviato, possa condizionare la richiesta alla specifica acquisizione probatoria costituita dalla richiesta di trascrizione in forma peritale di tutto o di parte del materiale intercettato presente al fascicolo processuale, perché il sistema delineato dallo schema di decreto costruisce la trascrizione come oggetto di una richiesta probatoria di parte.

Le condizioni di cui alle lettere c) e f) sono accolte, con le modifiche, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e lettera g) dello schema di decreto, sulla base degli analoghi rilievi svolti dalla Camera dei Deputati di cui si è dato sopra conto, con riguardo ai termini, più ampi e prorogabili, per l'esame degli atti depositati e al diritto di copia in capo ai difensori.



Con riguardo alle osservazioni formulate dalla 2<sup>a</sup> Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, valgono per quella di cui alla lettera a) le analoghe considerazioni svolte sopra in relazione alla condizione n.2 della Camera.

Quanto all'osservazione di cui alla lettera b) è recepita, con la modifica dell'articolo 3 lettere a) e h), trattandosi di coordinare i rinvii contenuti rispettivamente negli articoli 242 e 295 c.p.p. alle nuove norme che disciplinano la trascrizione in forma di perizia, da un lato, e la selezione degli atti inerenti le operazioni di intercettazione, dall'altro.

All'osservazione di cui alla lettera c) si è data sostanziale adesione mediante espressa previsione dell'adozione di decreto ministeriale che stabilisca le modalità di accesso all'archivio riservato in funzione di tutela della riservatezza (vedi articolo 7 comma 3 dello schema di decreto).

Non si è inteso aderire alla osservazione di cui alla lettera d) dal momento che l'archivio riservato è espressamente menzionato nell'art.269 c.p.p. e la disciplina di dettaglio, in punto di accesso e tenuta del medesimo archivio, trova la sua naturale e più opportuna collocazione nel norme di attuazione del codice di procedura penale, che già all'articolo 89 disciplina le modalità di redazione degli atti relativi alle operazioni di intercettazione destinati ad essere custoditi proprio nell'archivio in esame.

La modifica proposta dell'articolo 7 comma 1 dello schema (osservazione di cui alla lettera e) non è accolta. Nell'individuare da parte del Ministero programmi informatici che corrispondano agli standard di sicurezza imposti dalla norma primaria, il parere del Garante in funzione di tutela dei diritti alla riservatezza può ritenersi superfluo, tanto più che esso è richiesto per disciplinare l'accesso all'archivio riservato.

Quanto infine alla sostituzione proposta con la osservazione di cui alla lettera f), l'articolo 9 dello schema di decreto stabilisce che la riforma troverà applicazione decorsi centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, termine questo del tutto congruo per consentire anche a seguito dell'emanazione del decreto che detta norme attuative in materia di archivio informatico, la migliore organizzazione degli uffici di procura, come già sopra sostenuto (vedi § 26).



## RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”*, occupandosi nell'ottica del presente provvedimento, della materia inerente la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Nello specifico, si riconosce la peculiarità delle intercettazioni, quali fondamentali strumenti di indagine, cercando comunque di contemperare interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale, quali la libertà e segretezza della corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.) nonché il diritto all'informazione (art. 21 Cost.).

Le innovazioni normative tendono a implicare nelle vicende processuali, nel minor modo possibile, le persone occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto e ad eliminare tutto il materiale registrato non rilevante ai fini giudiziari: in tal modo, si è cercato di impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell'attività investigativa che ha necessitato il ricorso al mezzo d'indagine in parola.

Per tale finalità, quindi, le disposizioni del presente provvedimento sono preordinate ad incidere sull'utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle intercettazioni nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale.



Lo schema di decreto legislativo è composto da nove articoli che, succintamente vengono di seguito esaminati.

#### **Articolo 1 (Modifiche al codice penale)**

La disposizione in esame introduce l'articolo 617-septies al codice penale. Si tratta di una particolare norma diretta a tutelare la riservatezza delle riprese audiovisive e delle registrazioni delle comunicazioni (immagini, suoni, conversazioni telefoniche o telematiche) senza che vi sia stato il consenso degli interessati, avvenute quindi in maniera fraudolenta e realizzate con mezzi insidiosi, (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderne il contenuto con lo scopo di recare nocimento alla reputazione dei medesimi soggetti. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all'ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpiri senza l'altrui consenso soprattutto per il tramite dei moderni dispositivi portatili e all'uso dei social media.

Uniche eccezioni alla fattispecie-reato di nuova introduzione sono previste allorché tali registrazioni o riprese siano utilizzate nell'ambito di un procedimento giudiziario e/o amministrativo a tutela del diritto di difesa degli interessati o quando le stesse siano giustificate dal c.d. diritto di cronaca, inteso come diritto alla pubblica conoscenza per effetto della rilevanza del fatto e dei soggetti coinvolti, sempre nei limiti del principio della continenza. Il reato in esame, in maniera coerente con l'impianto della legge di delega, è comunque perseguibile a querela della persona offesa. *Si tratta di una norma di natura sostanziale e precettiva che non coinvolge profili di carattere oneroso per la finanza pubblica.*

#### **Articolo 2 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione)**

L'articolo interviene su una serie di norme già in vigore al fine di realizzare appieno i criteri di cui all'art. 1, comma 84 lett. a) della legge di delega, relativamente alla riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione. Nella specie, viene aggiunto un periodo al comma 7 dell'art. 103 c.p.p., norma che già al comma 5 prevede il



divieto di ogni attività di intercettazione svolta nei confronti del difensore: nel comma come modificato viene ulteriormente precisato il divieto di trascrizione anche sommaria e la correlata inutilizzabilità delle suddette in ambito processuale. Lo schema del presente decreto interviene, poi, sul testo del citato articolo 268 c.p.p., introducendo il comma 2-bis, che prevede che sia vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini nonché di quelle concernenti dati personali definiti sensibili dalla legge, cosicché nel verbale sono indicate solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione risulta essere intervenuta. Tuttavia è fatto obbligo alla polizia giudiziaria di informare il p.m. delle operazioni d'intercettazione compiute, onde verificare l'effettiva irrilevanza delle medesime ai fini della trascrizione anche parziale delle suddette conversazioni. Il pubblico ministero, una volta vagliatone il contenuto, può disporre, con decreto motivato, la trascrizione delle comunicazioni e conversazioni ritenute rilevanti in ordine ai fatti oggetto di prova, nonché di quelle relative a dati personali definiti sensibili dalla legge se le ritenga, oltre che rilevanti, necessarie sempre a fini di prova.

È poi inserito il comma 2-ter nel medesimo articolo 268 c.p.p., secondo cui il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre la trascrizione delle comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis, ove ne riconosca la rilevanza in ordine ai fatti oggetto di prova, e anche di quelle relative a dati personali definiti sensibili dalla legge se le ritenga, oltre che rilevanti, necessarie sempre a fini di prova.

**Si precisa, tuttavia - attraverso una modifica apportata all'art. 114, comma 2 del c.p.p. - che le citate esigenze di riservatezza non riguardano la fase delle indagini preliminari connessa alla divulgazione degli atti afferenti all'emissione dell'ordinanza cautelare.**

E' stabilita, infine, la possibilità di recuperare il materiale raccolto, comunque custodito in archivio riservato, solo se effettivamente funzionale alla prova dei fatti. *La disposizione in esame regolamentando le comunicazioni e conversazioni relative a dati sensibili ed ad attività difensive, disciplina organicamente la materia e pertanto, ha natura precettiva e ordinamentale. La stessa, quindi, non produce effetti di carattere finanziario.*

**Articolo 3 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione)**



La disposizione rinnova completamente la materia relativa al deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto. Nello specifico è stata prevista una procedura divisa in due fasi: la prima relativa al deposito delle conversazioni e delle comunicazioni e dei relativi atti, la seconda relativa all'acquisizione da parte del giudice degli atti ritenuti rilevanti: ciò avviene sulla base di un contraddittorio tra le parti di tipo cartolare, attraverso richieste scritte, memorie e controdeduzioni. La legge delega precisa, inoltre, che spetta al pubblico ministero il compito di garantire la riservatezza della documentazione; a lui spetta, infatti, la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di solo ascolto e esame del medesimo da parte dei difensori e del giudice. Viene, pertanto, ridefinita la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero, mediante l'introduzione degli articoli 268-bis e 268-ter c.p.p. e la sostituzione dell'art. 269, comma 1 c.p.p.

**In particolare, è data facoltà ai difensori del prevenuto di eseguire la trasposizione delle registrazioni delle intercettazioni acquisite su un supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e di ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le conversazioni di cui hanno richiesto l'acquisizione.**

*Si tratta di una norma che modifica ed-innova totalmente la disciplina di acquisizione del materiale oggetto di intercettazione, intervenendo, altresì, sulla sua utilizzabilità a livello processuale o sulla conservazione dei dati nell'archivio riservato del pubblico ministero e sulle modalità di consultazione dei dati acquisiti da parte del giudice e delle parti processuali. Attesa la sua natura squisitamente procedurale, la disposizione non investe alcun profilo di carattere oneroso per la finanza dello Stato. Si rileva che la facoltà concessa ai procuratori legali dell'imputato di ottenere la trasposizione dei dati non comporta oneri per la finanza pubblica essendo attività posta a completo carico degli interessati per l'esercizio del diritto di difesa. Al contempo, la possibilità di estrarre copia dei suddetti verbali d'intercettazione potrà apportare un maggior gettito nelle casse dell'Erario atteso il versamento dei correlati diritti di copia.*

*In ordine, infine, alla tenuta dell'archivio da parte del pubblico ministero, si ritiene che le capienti "memorie di massa" attualmente presenti nelle strumentazioni informatiche in dotazione*





a questa amministrazione, consentono un'ampia archiviazione di dati, anche di quelli più remoti, permettendone sia il repentino reperimento che evitandone la cancellazione. Per le anzidette motivazioni, si assicura che tali adeguamenti non daranno luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adempimenti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale - CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - capitolo 1501, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di €. 50.678.980, per l'anno 2018 di €. 49.332.429 e per l'anno 2019 di €. 47.993.808 nonché sul capitolo 7203, che reca uno stanziamento di €. 15.086.933 per l'anno 2017 e di €. 14.086.933 per ciascun anno del biennio 2018-2019, oltre alle risorse in via di assegnazione ai sensi dell'articolo 1, comma 140 lett. g) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 riguardanti l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria.

**Articolo 4 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico)**

**Articolo 5 (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)**

Le norme in esame, attraverso le modifiche agli articoli 266, 267, 268, 270 e 271 c.p.p, nonché dell'art. 89 disp. att. c.p.p. opera l'attuazione del criterio contenuto al comma 84, lett. e), dell'articolo 1 della legge di delega, dedicato alle modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico il quale, sebbene ampiamente praticato nella realtà investigativa, non è stato in precedenza oggetto di alcuna regolamentazione a livello normativo.

L'articolo in esame, pertanto, introduce una serie di disposizioni che prevedono l'inserimento del citato captatore informatico in determinati ambiti e per determinati tipi di reato, dettando le formalità di richiesta nonché le modalità e le autorizzazioni necessarie ad espletare le attività intercettative, scandite, tra l'altro, da perentori limiti temporali. *Le disposizioni sono di natura*



*prettamente procedurale e non coinvolgono nuovi o maggiori oneri potendo essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**E' introdotto, poi, l'articolo 89 bis disp. att. c.p.p. nel quale è disposta l'istituzione dell'archivio riservato del pubblico ministero nel quale sono custoditi i verbali, le annotazioni, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni. L'archivio è gestito anche con modalità informatica sotto la direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica che garantisce la segretezza della documentazione, impartendo le prescrizioni ritenute necessarie. All'archivio possono accedere, secondo modalità impartite dallo stesso procuratore, il p.m. e i suoi ausiliari, compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto delle suddette intercettazioni, i difensori delle parti e, se del caso l'interprete chiamato in loro assistenza.**

*Per quanto concerne l'introduzione del sopra menzionato articolo 89 bis disp. att. c.p.p. valgono le considerazioni effettuate al precedente articolo 3, sia per quanto riguarda gli aspetti procedurali che quelli finanziari.*

**Articolo 6 (Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)**

L'articolo in esame dà poi attuazione alla lettera d) del comma 84 della legge dell'articolo 1 della legge di delega 103/2017. Ponendo un occhio di riguardo per i principi di lealtà e per il rapporto fiduciario tra pubblico impiego ed amministrazioni statali, particolare attenzione è data alla possibilità di perseguire alcune tipologie di reato, in particolare ci si riferisce ai delitti più gravi compiuti da pubblici ufficiali contro la P.A. In ordine alle citate fattispecie delittuose, infatti, i presupposti per l'accesso alle attività d'intercettazione avviene anche e solo sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità dello svolgimento delle indagini. La deroga ai criteri stabiliti in via generale dall'articolo 267 c.p.p. per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione, è modulata secondo l'analogia previsione speciale già vigente in materia di criminalità organizzata e contenuta nell'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.



*La norma, che disciplina aspetti sia sostanziali che procedurali della materia non presenta alcun profilo di carattere oneroso per la finanza pubblica.*

**Articolo 7 (Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per la tenuta dell'archivio informatico)**

La disposizione prevede che con successivo decreto emanato dal Ministro della Giustizia debbano essere stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici idonei all'esecuzione delle attività di intercettazione attraverso captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

Inoltre, con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, che si avvale del parere del Garante per la protezione dei dati personali, saranno fissati i criteri a cui il procuratore della Repubblica deve attenersi per regolare le sopra menzionate modalità di accesso all'archivio riservato di cui all'articolo 89 bis delle disp. att. c.p.p., a tutela della riservatezza degli atti custoditi.

*Trattandosi di interventi di natura regolamentare e procedurale, non si rinviene un aggravio di oneri a carico del bilancio pubblico.*

**Articolo 8 (Clausola di invarianza finanziaria)**

Il presente articolo detta la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *Si confermano gli effetti di neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento in esame, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere prettamente procedimentale.*

*Riguardo, infine, alla sostenibilità degli oneri inerenti la conservazione e tenuta dell'Archivio riservato da parte del pubblico ministero, si conferma che le risorse e le strumentazioni informatiche in dotazione a questa amministrazione, già rispondono alle nuove esigenze tecniche previste dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.*

*In particolare si evidenzia che la sostenibilità della spesa per l'ammodernamento delle strumentazioni informatiche, anche in un orizzonte temporale pluriennale, potrà essere garantita*



*attraverso gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio 2018 di questo Ministero, alla Missione 6 Giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale - CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 150.648.555 per l'anno 2018, di euro 207.119.084 per l'anno 2019 e di euro 258.756.118 per l'anno 2020.*

*Tali stanziamenti recepiscono la proiezione pluriennale delle risorse derivanti dall'avvenuta ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140 lett. g) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 riguardanti l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, che assegna per gli anni successivi importi pari a:*

*anno 2021, circa 101 ml di euro*

*anno 2022 circa 76 ml di euro*

*anno 2023 circa 44 ml di euro*

*anni dal 2024 al 2032, circa 47,5 ml di euro annui.*

*In un arco temporale quindicennale, le risorse assegnate, mediante ripartizione del citato Fondo, ammontano complessivamente a 1.246,6 milioni di euro.*

#### **Articolo 9 (Disposizione transitoria)**

L'articolo 9 contiene la disciplina transitoria di alcune delle disposizioni recate dallo schema del presente provvedimento. In particolare, per le modifiche che presuppongono l'istituzione presso ciascun ufficio della procura della Repubblica dell'archivio riservato per la conservazione dei dati e delle trascrizioni delle intercettazioni, è previsto che esse acquistino efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore. Ciò al fine di consentire ai singoli uffici di Procura di dettare le opportune indicazioni funzionali per dare attuazione a quanto stabilito nell'articolo 89-bis delle disp. att. c.p.p. - di nuova introduzione - adeguando le linee di sorveglianza e controllo alle norme dettate dal Garante e poste a protezione dei dati personali.

*Stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, si rappresenta l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*



attraverso gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio 2018 di questo Ministero, alla Missione 6 Giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale - CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 150.648.555 per l'anno 2018, di euro 207.119.084 per l'anno 2019 e di euro 258.756.118 per l'anno 2020.

Tali stanziamenti recepiscono la proiezione pluriennale delle risorse derivanti dall'avvenuta ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140 lett. g) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 riguardanti l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, che assegna per gli anni successivi importi pari a:

anno 2021, circa 101 ml di euro

anno 2022 circa 76 ml di euro

anno 2023 circa 44 ml di euro

anni dal 2024 al 2032, circa 47,5 ml di euro annui.

In un arco temporale quindicennale, le risorse assegnate, mediante ripartizione del citato Fondo, ammontano complessivamente a 1.246,6 milioni di euro.

#### **Articolo 9 (Disposizione transitoria)**

L'articolo 9 contiene la disciplina transitoria di alcune delle disposizioni recate dallo schema del presente provvedimento. In particolare, per le modifiche che presuppongono l'istituzione presso ciascun ufficio della procura della Repubblica dell'archivio riservato per la conservazione dei dati e delle trascrizioni delle intercettazioni, è previsto che esse acquistino efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore. Ciò al fine di consentire ai singoli uffici di Procura di dettare le opportune indicazioni funzionali per dare attuazione a quanto stabilito nell'articolo 89-bis delle disp. att. c.p.p. - di nuova introduzione - adeguando le linee di sorveglianza e controllo alle norme dettate dal Garante e poste a protezione dei dati personali.

Stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, si rappresenta l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

18 DIC. 2017





# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 82, 83 E 84, LETTERE a), b), c), d) ED e), DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N.103”**

## **ANALISI TECNICO-NORMATIVA**

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla legge 23 giugno 2017, n.103, che al comma 82 dell’articolo 1, delega il Governo a riformare la disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, sotto due profili diversi: in primo luogo con riguardo al procedimento di selezione del materiale intercettato; inoltre perché venga disciplinata l’intercettazione mediante captatore informatico; infine perché si preveda sanzione penale per la divulgazione illecita di registrazioni fraudolente.

Con riguardo al primo profilo di intervento, va ricordato che da tempo sono allo studio diverse proposte di revisione della disciplina delle intercettazioni, fondamentale strumento di indagine, che deve tuttavia poter salvaguardare al contempo - realizzando un giusto equilibrio fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale - sia la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.) che il diritto all’informazione (art. 21 Cost.).

La delega è diretta a garantire la riservatezza delle comunicazioni, prevedendo, sotto tale profilo, l’adozione di disposizioni preordinate ad incidere sull’utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle captazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale.

Dette disposizioni perseguono lo scopo di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa che ha giustificato il ricorso a tale incisivo mezzo di ricerca della prova. Da qui la necessità di intervenire sulla procedura cosiddetta di stralcio e di prevedere l’istituzione di un archivio riservato, tenuto presso ciascun ufficio della procura della

Repubblica per la custodia delle intercettazioni e relativi atti, destinati a restare segreti e non divulgabili.

Parte dell'intervento di riforma è dedicato alle modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico.

L'utilizzo del cosiddetto "trojan" - o, appunto, captatore informatico -, pur ampiamente praticato nella realtà investigativa, non è stato in precedenza oggetto di alcuna regolamentazione a livello normativo ed è stato sin qui affidato all'interpretazione giurisprudenziale, trattandosi di una particolare modalità di intercettazione ambientale.

Come noto, il "trojan" è un *malware* «occultamente installato dall'inquirente su un apparecchio elettronico dotato di connessione internet attiva [...], il quale consente in ogni momento all'attaccante [...] di captare tutto il traffico dati (sia in entrata che in uscita), di attivare da remoto il microfono e la telecamera registrandone le attività, di "perquisire" gli hard disk e di fare copia integrale del loro contenuto, di intercettare [...] tutto quanto digitato sulla tastiera, di fotografare le immagini ed i documenti visualizzati».

La delega intende disciplinare la sua installazione per finalità investigative con riguardo ai dispositivi portatili avendo particolare cura di regolamentare la sua attivazione da remoto, secondo le indicazioni contenute nel decreto di autorizzazione. Ciò al fine di preservare all'evidenza indebite intrusioni nella sfera domestica del soggetto controllato, dal momento che l'intercettazione in ambiente di privata dimora è consentito solo alla condizione che ivi si stia svolgendo attività criminosa. Fanno eccezione le ipotesi in cui si proceda per l'accertamento di gravi reati di mafia e terrorismo, oltre che di quei delitti specificamente indicati nell'art.51-bis del codice di procedura penale.

Infine il decreto inserisce nel codice penale un nuovo reato che punisce colui che, partecipando a una comunicazione con la persona offesa, ne raccolga il contenuto, con mezzi insidiosi, (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recare nocumento nella reputazione.

Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa registra il frequente ricorso a simili stratagemmi, posti scientemente in essere con lo scopo della successiva divulgazione. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all'ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpiri senza l'altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e all'uso dei *social media*).

Ne consegue un grave pregiudizio all'onore e alla dignità della vittima, discendente dalla divulgazione di immagini e/o parole carpite quando la stessa presumeva di partecipare a una comunicazione del tutto privata, in un contesto, cioè, riservato e confidenziale, che tale doveva restare, contro ogni indebita invasione della propria sfera personale.

La natura indebita dell'intrusione è data infatti dalla diffusione, che costituisce elemento materiale della condotta, e dal fine illecito perseguito. La partecipazione al colloquio invero non autorizza in sé l'autore della condotta a disporre di quanto appreso nella sfera riservata della vittima, diffondendone il contenuto a scopo illecito.

Il reato è costruito intorno al dolo specifico di recare danno alla reputazione altrui (la delega stessa individua infatti tale elemento tipico con l'espressione *al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui*) e alla condotta di diffusione di immagini, suoni o conversazioni, registrate o riprese. Analogamente a quanto previsto infatti dall'art.615-bis c.p. viene qui in rilievo l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora. Anche, cioè, la diffusione di meri comportamenti così come di espressioni verbali, riprese o registrate fraudolentemente, riconducibili alla persona possono dare luogo alla punibilità, anche quando le immagini non siano state procurate nei luoghi di privata dimora menzionati dal citato art.615-bis c.p.

La punibilità è esclusa nel caso in cui della registrazione effettuata senza consenso si possa fare uso legittimo in ambito processuale, quale esercizio del diritto di difesa ovvero nell'ambito del diritto di cronaca, che la legge delega fa espressamente salvi.

L'intervento si armonizza nel contesto normativo vigente e si pone l'obiettivo del rafforzamento della tutela della persona, sotto lo specifico profilo della riservatezza e dell'onore, oltre che di rendere maggiormente efficiente il sistema penale rendendo cogente l'obbligo di attivare i poteri del giudice per le indagini preliminari ai fini dello stralcio delle intercettazioni irrilevanti e inutilizzabili, con l'effetto di ridurre il materiale investigativo suscettibile di divulgazione nell'ambito di quello corrispondente a un interesse pubblico alla conoscenza.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

Lo schema di decreto attuativo reca norme che disciplinano: le modalità di trascrizione nell'apposito verbale di polizia giudiziaria delle operazioni di intercettazione con riguardo alle conversazioni rilevanti; il contenuto delle richieste cautelari e delle relative ordinanze; il procedimento di selezione del materiale investigativo; le modalità di redazione dei decreti autorizzativi quando si tratti di fare uso del captatore informatico; i limiti del suo utilizzo.

In genere si tratta di norme, già conosciute dal sistema penale, la cui riscrittura è determinata dalla necessità di specificare le scansioni temporali delle procedure e selezionare nel contraddittorio tra le parti in epoca quanto più prossima alla chiusura delle indagini il materiale effettivamente utile in chiave di utilizzo processuale.

Quanto agli interventi sul codice penale, la norma sanzionatoria introdotta è funzionale a dare maggiore tutela al bene della reputazione e a colmare una lacuna del sistema, a fronte delle sopravvenute possibilità tecnologiche che facilitano la divulgazione di registrazioni illecite.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Si richiama quanto già detto sopra. Il decreto innova l'ordinamento giuridico processuale sul piano delle competenze, delle procedure e della disciplina di singoli istituti già comunque noti e vigenti.

## **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale. In particolare le modifiche al testo del codice di procedura penale hanno riguardo alla tutela di beni costituzionali, messi a rischio da prassi operative che prescindono dalla espunzione di dati legittimamente acquisiti e tuttavia non utili né essenziali ai fini dell'accertamento penale.

Le modifiche effettuate in tema di accesso alle registrazioni si accompagnano al diritto ad ottenerne la trasposizione su supporto idoneo e a quello contestuale di estrarre copia dei verbali di trascrizione, cosiddetti brogliacci. La Corte costituzionale con le sentenze n.192 del 1997 ha osservato che : «al contenuto minimo del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve cioè accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, memorie, motivi di impugnazione»; e nella sentenza n.336 del 2008, ha avuto modo di rilevare come «l'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non possa essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), anche sommarie». I verbali di trascrizione nella prospettiva della riforma sono depurati fin dall'inizio da impropri riferimenti e circostanze irrilevanti ovvero a soggetti estranei alle indagini. Il rischio di diffusione collegato all'ottenimento di copia è quindi prevenuto dalla considerazione che esso è collegato al solo materiale investigativo



acquisito e dunque utile e rilevante, vuoi all'esito della procedura di acquisizione vuoi a seguito di emissione di ordinanza cautelare.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Il disegno di legge C.4260 "Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti la disciplina dell'intercettazione di comunicazioni telematiche e dell'acquisizione di dati ad esse relativi", presentato il 31 gennaio 2017 e che assorbe analoghi precedenti proposte di iniziativa parlamentare, risulta assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica, in sede referente

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Si è dato sopra conto degli arresti della Corte costituzionale circa il diritto di accesso da parte del difensore e sulla sua particolare declinazione in materia di intercettazioni. Essa discende peraltro dal consolidato indirizzo secondo cui il valore dimostrativo e di prova discende dalla intercettazione in sé, non già della sua trascrizione; ed infatti: «la trascrizione (anche quella peritale) non costituisce la prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo come un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica».

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo**

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali e si pone in piena continuità con la ricordata necessità di adeguamento dell'ordinamento interno agli sviluppi delle norme euro unitarie e del diritto internazionale.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Con riguardo a specifici precedenti della Corte EDU si segnala da ultimo che con la sentenza del 23 febbraio 2016 - Ricorso n. 28819/12 - A.C. c. Italia (in relazione alla pretesa illegalità delle intercettazioni eseguite su linee telefoniche estere, in quanto disposte dal pubblico ministero e autorizzate dal GIP senza che fosse stata preventivamente attivata la procedura della rogatoria internazionale) la Corte ha ribadito la legittimità del sistema nazionale in punto di intercettazioni.

In particolare ha nuovamente affermato: che «le norme del CPP italiano in materia di intercettazioni erano «prevedibili» quanto al senso e alla natura delle misure applicabili»; che l'ingerenza «si prefiggesse di permettere la manifestazione della verità nell'ambito di un procedimento penale e tendesse dunque alla difesa dell'ordine»; che l'ingerenza fosse, infine, «necessaria in una società democratica per raggiungere questi obiettivi». Ha rilevato inoltre «che il ricorso alle intercettazioni costituiva uno dei principali mezzi investigativi che contribuiva a dimostrare il coinvolgimento dei diversi individui, fra cui il ricorrente, in un'importante traffico di stupefacenti» e che il ricorrente ha beneficiato di un «controllo efficace delle intercettazioni di cui è stato oggetto. In effetti egli ha potuto contestare sia la legalità che la giustificazione delle intercettazioni dinanzi alla sezione riesame, dinanzi ai giudici di merito, ossia il GIP e la corte d'appello di Roma, e dinanzi alla Corte di cassazione. Tutte questi organi giudiziari hanno esaminato in dettaglio le affermazioni dell'interessato alla luce della legge e della giurisprudenza interne pertinenti». Nel medesimo senso si vedano tra le altre: P. c. Italia, n. 46794/99; G. c. Italia (dec.), n. 24320/03, 6 ottobre 2007.

Il sistema italiano risulta pertanto compatibile con il principi convenzionali stabiliti all'art.8: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla

legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui» e all'art. 6 in tema di diritto a un equo processo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Tutti i maggiori Paesi dell'Unione Europea sono dotati di strumenti di regolamentazione delle intercettazioni, secondo quanto si apprende dagli studi comparativi consultabili. In Francia la legge attualmente in vigore risale al 1991 (L. 91.646 del 10 luglio 1991). Il diritto alla segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni può essere limitato solo per finalità di carattere pubblico prestabilite per legge e secondo modalità da questa previste.

Per quanto riguarda le intercettazioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 100 e segg. del codice di rito francese, il giudice istruttore può disporre le intercettazioni sia quando si tratti di reati di competenza della Corte di assise sia quando si tratti di reati di competenza del Tribunale, ma solo se la pena prevista per il reato per cui si procede è superiore a due anni di reclusione e se la necessità dell'indagine lo richiede. L'intercettazione è disposta sotto l'autorità ed il controllo del giudice istruttore per un periodo di quattro mesi, prorogabile.

In Spagna l'articolo 579 del Codice di procedura penale (Ley de enjuiciamiento criminal) contiene le disposizioni relative alla possibile limitazione del diritto garantito dalla Costituzione al segreto delle comunicazioni postali e telefoniche, ma per il resto è la giurisprudenza del Tribunale supremo e del Tribunale costituzionale ad aver posto alcuni principi fondamentali e precisato i concetti espressi dal legislatore. Il giudice può autorizzare l'intercettazione telefonica di una persona indagata solo quando sia possibile ottenere con questo mezzo la scoperta o la prova di fatti o circostanze rilevanti del procedimento. L'autorizzazione dura un periodo di tre mesi, prorogabile per uguali periodi di tempo, sempre mediante risoluzione motivata del giudice, per "le persone per le quali vi siano indizi di responsabilità penale, così come per le comunicazioni delle quali esse si servano per la realizzazione dei loro scopi criminali".

Nella Repubblica Federale Tedesca le intercettazioni nell'ambito di inchieste giudiziarie sono disciplinate dagli articoli 100a e 100b del Codice di procedura penale (Strafprozeßordnung - StPO) e da un regolamento ministeriale in vigore dal 3 novembre 2005. Queste norme sono state di recente modificate con due interventi legislativi: la legge di riforma della disciplina sulle intercettazioni telefoniche e su altre misure investigative nascoste, nonché di attuazione della Direttiva 2006/24/CE del 21 dicembre 2007. Intercettazioni e registrazioni di conversazioni telefoniche possono essere effettuate solo su reati particolarmente gravi, sanzionati con una pena detentiva di almeno cinque anni (ed elencati in dettaglio nell'articolo 100a del C.p.p.). L'intercettazione è consentita quando sussiste il sospetto di un tale reato, ma il provvedimento è sussidiario, nel senso che è ammissibile soltanto qualora la conduzione delle indagini e la perquisizione dell'abitazione della persona indagata risultino particolarmente complesse con altri strumenti e non offrano utili prospettive ai fini dell'esito delle indagini stesse. Le intercettazioni possono essere autorizzate soltanto dal tribunale su richiesta della procura o, in caso di pericolo imminente, dalla procura stessa. Ma in questo caso l'ordinanza cessa di avere effetto se non viene convalidata dal tribunale entro tre giorni lavorativi. La durata massima è di tre mesi e può essere prorogata soltanto per altri tre mesi, purché sussistano i presupposti.

I dati sensibili e le informazioni raccolte possono essere utilizzate in altri procedimenti penali a fini di prova soltanto nella misura in cui emergano fatti e cognizioni necessari a far luce su uno dei reati elencati nel precedente art. 100a.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

#### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

#### **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

#### **3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella con riferimento a disposizioni vigenti.

#### **4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Sono previste abrogazioni espresse dei commi 6, 7 e 8 dell'art.268 c.p.p.

#### **5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

#### **6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

La legge 103 del 2017 non prevede deleghe ulteriori sul medesimo oggetto il comma 87 dell'articolo unico della legge stabilisce: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e 85".

#### **7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Sono previsti atti successivi attuativi, in particolare è affidata a decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la predisposizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali

all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia circa il numero e gli esiti delle richieste di autorizzazione alle operazioni di intercettazione. Si tratta di dati riportati nel documento AIR e indicativi della dimensione di un fenomeno rilevante sul piano numerico.



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 82, 83 E 84, LETTERE a), b), c), d) ED e), DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N.103”**

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

### **SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

La legge 23 giugno 2017, n.103 reca la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

Le attività di intercettazione come reso evidente dal più recente dato statistico a disposizione del Ministero (sono in corso di elaborazione i dati relativi all’anno 2016) coinvolgono ogni anno decine di migliaia di bersagli, con ciò intendendo singoli dispositivi telefonici costituenti la gran parte delle attività di controllo, in rapporto al numero di intercettazioni ambientali.

Le intercettazioni costituiscono una delle forme più penetranti di controllo e di interferenza nella sfera della riservatezza, ma al contempo si caratterizzano per l’elevatissima capacità dimostrativa ai fini della prova.

Già da tempo sono allo studio diverse proposte di revisione della disciplina delle intercettazioni, che rappresentano un fondamentale e imprescindibile strumento di indagine, che deve tuttavia poter salvaguardare al contempo - realizzando un giusto equilibrio fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale - la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.) nonché il diritto all’informazione (art. 21 Cost.).

Il ricorso a questo imprescindibile strumento investigativo è sintetizzato con riguardo all’entità del fenomeno dalla tabella che segue:

| TOTALE Numero di bersagli per tipologia di ufficio e di intercettazione - Anno 2015 |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Tipologia   | Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario | Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni | Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello |
| Telefoniche   | 114.004  | 299  | 252  |
| Ambientali  | 14.591   | 41   | 4  |
| Altro tipo  | 3.501  | 49   | 8  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>132.096</b>   | <b>389</b>   | <b>264</b>   |

  

| DETTAGLIO Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario - Anno 2015 |               |               |              |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Tipologia  | DDA           | Ordinaria     | Terrorismo   |
| Telefoniche  | 39.626        | 73.522        | 856          |
| Ambientali   | 5.993         | 8.479         | 119          |
| Altro tipo   | 1.649         | 1.707         | 145          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>47.268</b> | <b>83.708</b> | <b>1.120</b> |

La mole di materiale informativo raccolto non è ovviamente destinato nella sua interezza ad un uso investigativo e processuale.

Allo stato attuale della legislazione, fermo il deposito da parte del pubblico ministero di tutto quanto sia stato oggetto di intercettazione, il diritto alla copia dei *file* contenenti le conversazioni intercettate è subordinato al meccanismo di filtro già regolato dal codice di procedura penale, sotteso alla tutela della riservatezza inerente dati e soggetti coinvolti nelle captazioni estranei all'interesse immediato del processo.

Si deve registrare tuttavia che nella prassi lo stralcio viene spesso pretermesso - alla luce della non perentorietà dei termini attribuiti alle parti per indicare le captazioni non manifestamente irrilevanti nell'ottica processuale e della assenza di una competenza funzionale in tal senso ascrivita al Giudice delle indagini preliminari. Non di rado, quindi, il diritto alla copia finisce per essere riconosciuto senza una preventiva, esplicita, eliminazione a monte delle registrazioni manifestamente estranee al processo.

La delega prevede espressamente per far fronte a questo inconveniente «una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale». Questo e non altro, sotto i profili qui considerati, è infatti l'ambito di intervento consentito dal delegante.

Fermo infatti che l'intercettazione è in sé un atto invasivo, giustificato da ragioni di sicurezza e di giustizia, la delega affida la tutela della riservatezza delle comunicazioni dei soggetti per i quali tali ragioni non sussistono (terzi estranei all'indagine) ovvero degli ambiti non necessariamente sacrificabili a scopi investigativi (dati sensibili) e prevede, sotto tale profilo, di stabilire norme di dettaglio per la procedura di stralcio, come detto, già prevista dal codice di procedura penale (ma risultata di fatto inattuata in ragione della genericità della relativa disciplina su cui si è quindi intervenuti) e l'adozione di disposizioni preordinate ad incidere sull'utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle captazioni.

Le nuove disposizioni perseguono quindi lo scopo, da un lato, di escludere, in tempi prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto, dall'altro, di espungere già immediatamente dopo il deposito il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia. E ciò nella prospettiva finale di impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell'attività investigativa che ha giustificato il ricorso a tale incisivo mezzo di ricerca della prova.

Lo schema di decreto detta quindi regole affinché già nella fase di ascolto e comunque durante le indagini sia fatto divieto di trascrizione anche sommaria delle conversazioni irrilevanti, sotto due aspetti, o perché ininfluenti a fine di prova o perché coinvolgenti persone estranee al processo ovvero infine perché contengono informazioni attinenti dati personali come tali maggiormente tutelate. Di fatto in mancanza di regole certe per la selezione del materiale probatorio costituito da risultati delle intercettazioni, si è proceduti sin qui alla trascrizione sommaria di conversazioni anche irrilevanti, oggi espressamente esclusa.

Il decreto legislativo si propone, quindi, in primo luogo di stabilire che la selezione di tali dati avvenga già al termine delle operazioni di ascolto e che tutto quanto ritenuto irrilevante all'uso probatorio sia destinato a restare segreto e non divulgabile. Allo scopo è istituito un apposito archivio riservato, tenuto dai singoli uffici delle procure, e viene disciplinata nel dettaglio la procedura funzionale alla selezione. Al concetto di irrilevanza lo schema di decreto attrae tutte quelle conversazioni intercettate coinvolgenti soggetti e situazioni estranee alle investigazioni o che contengano riferimenti a dati sensibili, come già definiti dalla legge.

Lo scopo è quindi, da un lato, quello di stabilire da subito quale sia il materiale sul quale dovranno confrontarsi le parti nel futuro dibattimento, dal momento che solo il materiale utile è destinato ad essere trascritto, dall'altro, di preservare la riservatezza dei terzi e degli stessi indagati, rispetto a informazioni sensibili inessenziali agli scopi del processo.

Nella medesima prospettiva sono infatti previste ulteriori cautele con riguardo agli obblighi dei singoli pubblici ministeri nelle indicazioni contenute nelle richieste di misure cautelari e in maniera corrispondente al giudice nella redazione delle ordinanze.

L'ordinanza cautelare infatti nel compendiare i risultati delle indagini rischia di costituire il veicolo principale di divulgazione, in uno con il materiale utilmente raccolto, di tutte le informazioni carpite mediante intercettazione, ove non sia stata operata a monte una selezione. L'ordinanza infatti, dovrà contenere i soli riferimenti testuali essenziali al contenuto delle intercettazioni, che siano al contempo rilevanti secondo il vaglio obbligatorio ai fini dell'allegazione del pubblico ministero nella sua richiesta. L'effetto è quindi quello di prevedere gli effetti di un'eventuale divulgazione giornalistica, dal momento che l'ordinanza è necessariamente già emendata di ogni riferimento a dati sensibili, a terzi solo occasionalmente coinvolti dalle indagini, a fatti ininfluenti a fini processuali. Si limitano così quelle prassi riscontrabili e che consistono nell'inserimento di tutte le intercettazioni riguardanti un singolo soggetto, quando anche non strettamente necessario.

A corollario di tale intervento, nella medesima prospettiva di tutela della riservatezza, si pone la previsione come reato della divulgazione fraudolenta di immagini e suoni raccolti contro il consenso dell'interessato e allo scopo di recare pregiudizio alla sua reputazione.

Si tratta qui di arginare il fenomeno affatto diverso delle riprese e registrazioni illecite. È introdotto quindi un nuovo reato che punisce infatti colui che, partecipando a una comunicazione con la persona offesa, ne raccolga il contenuto, con mezzi insidiosi, (microfoni o telecamere nascoste), per diffonderlo allo scopo di recarle nocimento nella reputazione.

Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa registra il frequente ricorso a simili stratagemmi, posti scientemente in essere con lo scopo della successiva divulgazione. Si tratta di condotte criminose agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei alla più ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpi senza l'altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e all'uso dei social media).

Il terzo ambito di intervento dello schema di decreto attiene alle intercettazioni ambientali mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo portatile.

L'utilizzo del cosiddetto "trojan" – o, appunto, captatore informatico –, pur ampiamente praticato nella realtà investigativa a questi scopi, non è stato in precedenza oggetto di alcuna regolamentazione a livello normativo e la sua disciplina è disposta secondo i criteri direttivi elencati dalla legge di delega, riguardanti: a) l'attivazione del microfono solo a seguito di un apposito comando inviato da remoto e non del solo inserimento del captatore informatico; b) la ammissibilità



dello strumento nel caso in cui si proceda per delitti particolarmente gravi anche nei luoghi di privata dimora; c) vincoli stringenti di motivazione ove sia autorizzato l'utilizzo del captatore; d) la disattivazione definitiva all'esito delle operazione mediante; e) l'utilizzazione dei soli programmi informatici conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale.

Di fatto lo schema di decreto recepisce sul punto le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità e recepite nella legge delega, volte a delimitare l'ambito di utilizzazione di tale strumento ai reati più gravi e imponendo specifici obblighi di motivazione per il ricorso al suo utilizzo. Lo schema di decreto, infatti, regola uno solo dei possibili usi del trojan, quale particolare modalità di esecuzione dell'intercettazione tra presenti (ed infatti esso è azionabile ovunque si trovi il dispositivo portatile infettato) così come intesa dalla giurisprudenza di legittimità. La necessità di regolamentazione deriva dal fatto che a seconda della gravità dei reati l'intercettazione tra presenti è consentita anche in ambiente domestico. Si tratta quindi di specificare le condizioni di utilizzo, prescrivendo che il mezzo è consentito, ai fini dell'intercettazione tra presenti in ambito domiciliare, soltanto se si procede per taluno dei delitti di criminalità organizzata (mafia, terrorismo) o per reati molto gravi. Al di fuori di quest'ambito procedimentale, l'uso dell'insidioso mezzo soggiace, in ambito domiciliare, al limite costituito dal presupposto dello svolgimento in atto, in tale luogo, di attività criminosa. Al fine di dare attuazione alla previsione che impone che il controllo non avvenga con il solo inserimento del captatore, ma da remoto, secondo le indicazioni e nei limiti indicati nel decreto autorizzativo, il giudice dovrà non solo motivare in relazione alla particolare modalità di intercettazione prescelta ma indicare anche gli "ambienti" in cui la stessa debba avvenire, secondo un verosimile progetto investigativo che implica l'individuazione anche in forma indiretta dei luoghi in cui si sposterà il dispositivo mobile controllato. Nell'impossibilità di prevedere specificamente tutti gli spostamenti dell'apparecchio controllato vi è la necessità logica, prima ancora che giuridica, di delimitare gli ambiti ai verosimili spostamenti del soggetto, in base alle emergenze investigative.

#### **B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo è quello di esercitare la delega normativa, recependo le indicazioni contenute nella delega stessa, al fine di riformare il sistema delle intercettazioni legittimamente disposte nel corso di procedimenti penali, in un'ottica di contemperamento dell'interesse all'accertamento processuale e del diritto alla riservatezza.

L'intervento normativo consentirà, nel medio e lungo periodo, di imporre agli operatori più stringenti regole nella selezione del materiale probatorio e di consentire tendenzialmente la pubblicazione di intercettazioni depurate di ogni contenuto o riferimento improprio e sempre che non sussista un interesse pubblico alla conoscenza di fatti che non siano al contempo utili sul piano dell'accertamento penale; il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato non è infatti inciso dalle nuove disposizioni.

#### **C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

L'indicatore che consente la verifica del grado di raggiungimento dei sopra descritti obiettivi è rappresentato dai dati statistici relativi al numero di intercettazioni effettuate, alla registrazione del numero di dati destinato a essere tenuto riservato nell'archivio appositamente istituito.

Ulteriore indicatore è costituito dal tempo necessario per la definizione delle nuove procedure di stralcio del materiale irrilevante.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli uffici giudiziari, in particolare gli appartenenti alla magistratura, requirente, giudicante e di legittimità, il personale amministrativo, oltre che gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati alle operazioni di intercettazione.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino a vario titolo coinvolti in un procedimento penale, i loro difensori e, con riguardo ai profili attinenti alla pubblicazioni, giornalisti e operatori dell'informazione.

**SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

Ritenuto inopportuno insediare presso il Ministero una commissione di studio in considerazione dei termini brevi imposti dalla legge di delega per la sua attuazione, lo schema di decreto è stato elaborato dagli uffici ministeriali competenti e sottoposto al vaglio dei soggetti interessati. In primo luogo sono stati auditi e invitati a presentare osservazioni scritte al fine di valutare l'opportunità di modifiche i procuratori dei maggiori uffici. Il dato non deve stupire se si assume che dalle statistiche ministeriali gli uffici giudiziari di Napoli, Roma, Palermo, Milano e Reggio Calabria effettuano circa il 50% delle intercettazioni. Analogamente sono stati intesi gli organi rappresentativi della magistratura, dell'avvocatura penale e della stampa. Infine il decreto è stato sottoposto nel corso dell'istruttoria alla valutazione di professori universitari quali esperti di diritto processuale penale. Lo schema è stato quindi elaborato anche sulla base delle considerazioni effettuate nel corso dell'istruttoria dai menzionati soggetti estranei alla amministrazione, così garantendo l'apporto qualificato di esponenti delle categorie professionali maggiormente coinvolte.

La procedura di consultazione ha quindi consentito di optare per una procedura differenziata di selezione del materiale, distinguendo il caso in cui le intercettazioni siano state poste a base di un'ordinanza cautelare, prevedendo quindi che allo "stralcio" provveda direttamente il pubblico ministero, da quello per così dire ordinario, quando a detta attività provvede il giudice. Al fine di non appesantire oltremodo il sub-procedimento in esame è stato contemplato un contraddittorio cartolare e il giudice disporrà l'udienza camerale solo ove necessario. Un ulteriore punto critico evidenziato in istruttoria attiene alle conversazioni non trascritte nemmeno sommariamente. Al fine del loro recupero è previsto che di esse possa essere comunque fatta annotazione, onde agevolare la successiva attività di selezione laddove sia necessario per il pubblico ministero ma anche per la difesa integrare le richieste di trascrizione di conversazioni originariamente recanti la sola indicazione della data, dell'ora e del dispositivo sul quale sono intercorse. Analogamente è stata riconsiderata l'opzione relativa al divieto di citare integralmente le conversazioni intercettate nel corpo dell'ordinanza cautelare. Preso atto infatti dei rilievi provenienti dalla rappresentanza della stampa e dall'avvocatura circa le eccessive limitazioni da esso derivanti, nonché della capacità immediatamente dimostrativa di alcune conversazioni, si è inteso stabilire che di esse possa essere riportato testualmente il loro contenuto essenziale, onde impedire comunque la divulgazione di frasi inessenziali o comunque non rilevanti.

Si è infine tenuto conto dei rilievi attinenti al linguaggio legislativo utilizzato, nonché di quelli volti alla migliore puntualizzazione della condotta incriminata dal nuovo reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente secondo puntuali osservazioni degli accademici ascoltati. Inoltre, la compiuta descrizione del perimetro dell'intervento, ad opera della legge delega, ha ridotto entro ambiti squisitamente tecnico-giuridici ogni conseguente riflessione in ordine alla collocazione sistematica degli istituti e alla disciplina dei relativi presupposti.

A tale proposito le disposizioni in materia di captatore informatico trovano collocazione nell'ambito della regolamentazione delle intercettazioni tra presenti, essendo preclusa dalla delega la possibilità

di disciplinare ulteriori condizioni di utilizzo, pure consentite dalla tecnologia, così come di estenderne l'ambito di applicazione anche ai dispositivi fissi. Analogamente con riguardo alla semplificazione delle procedure per l'accesso alle intercettazioni, laddove si proceda per delitti contro la pubblica amministrazione, i vincoli dettati dalla delega hanno consentito un intervento limitato ai soli presupposti del provvedimento di autorizzazione, meno stringenti di quelli relativi a intercettazioni per procedimenti "ordinari".

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")**

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge n. 103 del 2017.

A tale preliminare considerazione si aggiunga che l'opzione di non intervento non avrebbe consentito di rivisitare il sistema delle intercettazioni per superare le criticità evidenziate alla Sezione I.

### **SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto, in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione medesima, con riferimento agli stringenti principi e criteri direttivi previsti.

A fronte della ben delimitata perimetrazione della delega, si è perseguito l'obiettivo di attribuire il più ampio ambito applicativo possibile ai criteri e principi in essa contenuti.

Tale dato è particolarmente evidente con riguardo alla scelta di limitare quanto più possibile l'utilizzazione di conversazioni coinvolgenti dati sensibili, la cui trascrizione è imposta solo se strettamente pertinenti all'accertamento dei fatti. In questo senso, fermo restando che, di regola, di esse è fatta una mera annotazione il loro recupero è possibile solo se si tratta di conversazioni, oltre che rilevanti, necessarie all'accertamento dei fatti. La scelta costituisce una specificazione dell'opzione di fondo perseguita in tema di deposito degli atti inerenti le intercettazioni. Al fine di conciliare esigenze investigative e di prova con la tutela del diritto costituzionale alla riservatezza, si è infatti inteso impedire il deposito non già di ogni atto che non fosse "manifestamente irrilevante", come si esprime attualmente il codice di procedura penale, ma di responsabilizzare l'organo investigativo nel senso di imporre fin da subito le scelte funzionali alla futura utilizzazione, affidando ad esso la tenuta all'archivio riservato dove far confluire tutto quanto appaia non utile. Resta ferma la possibilità di recuperare il materiale riservato, per opzione del pubblico ministero, all'esito del procedimento di stralcio, anche da parte dei difensori.

### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

**A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde all'esigenza di razionalizzare il sistema processuale penale, assicurando maggiore efficienza all'azione giudiziaria, anticipando la segretazione di materiale irrilevante per il processo.

Gli effetti non potranno che essere positivi non solo per l'organizzazione e le attività degli uffici giudiziari, ma, altresì, per garantire, una più efficace amministrazione della giustizia.

Nel medio e lungo termine il provvedimento normativo potrebbe consentire la diminuzione della circolazione di informazioni riservate ed impedire la divulgazione di notizie attinenti a soggetti estranei alle indagini e la diffusione di informazioni contenenti dati sensibili occasionalmente apprese nel corso di indagini.

A questo riguardo infatti è stabilito che delle conversazioni coinvolgenti soggetti estranei alle indagini o da cui si traggono dati sensibili, non possa essere fatta trascrizione, salva l'ipotesi della loro necessità a fine di prova. Si tratta già di un primo elemento di salvaguardia della riservatezza che si intende tutelare attraverso l'intervento normativo. Sono posti vincoli più stringenti per il giudice nella redazione dei provvedimenti cautelari, fermo infatti che essi sono divulgabili, alla luce dell'attuale tenore delle norme del codice di procedura penale sul segreto istruttorio e sulla pubblicazione degli atti, la previsione che si possano trasporre i soli brani essenziali delle conversazioni intercettate costituisce, da un lato, un principio d'ordine nella stesura dei testi giudiziari, dall'altro, consente l'accesso pubblico a quelle sole informazioni che si deve ritenere rivestano un interesse pubblico. Da questo punto di vista quindi non si pone alcun limite alla conoscibilità ma tendenzialmente si persegue il fine di divulgare aspetti inessenziali alle indagini che devono restare riservati.

La quantificazione, allo stato, dei possibili effetti processuali del presente intervento normativo appare impossibile, perché il sistema giustizia reagirà alle indicate innovazioni in modo non rilevabile attraverso un giudizio prognostico. Si può solo prevedere che si avrà comunque un complessivo vantaggio nel medio e lungo periodo, ove si tenga conto che la scansione dei termini per provvedere alla selezione del materiale raccolto nel corso delle intercettazioni è realizzata attraverso un sub-procedimento eventuale di stralcio, di cui non è agevole prospettare la frequenza al suo ricorso.

In ogni caso elementi di valutazione potranno essere offerti dal rapporto tra la frequenza del ricorso alla procedura di selezione ordinaria e quella conseguente all'applicazione di misura cautelare, per la quale la selezione del materiale avviene già in fase di richiesta del pubblico ministero ed affida al giudice l'ulteriore potere di restituire quanto non utilizzato. Il sub procedimento cautelare nel cui ambito avviene l'opera di selezione è scandito dalle norme sui termini di durata della custodia cautelare entro cui dovrà necessariamente esaurirsi ogni incidente relativo alla rilevanza e utilizzabilità dei risultati dell'intercettazione. Si tratta di termini differenziati parametrati sulla gravità dei reati per i quali si procede. In questa prospettiva infatti nemmeno si può tacere che l'immediata selezione del materiale utile, tanto più ove già utilizzato in fase cautelare, delimitando l'oggetto della prova potrebbe indurre a una valutazione immediatamente ponderabile ai fini dell'accesso a riti alternativi ed escludere quindi il ricorso all'udienza di stralcio e alla trascrizione delle conversazioni. Tale attività oggi prevista, ma di fatto non praticata, già in fase di indagini è infatti espressamente affidata, nello schema di decreto in esame, alle attività di richiesta della prova in fase dibattimentale, dal momento che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria.

Proprio la circostanza che le attività di trascrizione onerose, anche in termini di durata, non siano imposte all'esito della procedura di selezione può indurre a far ritenere che essa si compia nei termini stabiliti dal decreto, scanditi a far data dall'avvenuto deposito da parte del pubblico ministero. Sebbene si tratti di termini ordinatori, la competenza affidata al giudice per le indagini preliminari impone la loro conclusione entro la chiusura delle indagini.

## **B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto A), gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese non possono, allo stato, essere stimate né l'intervento è rivolto a regolamentare aspetti incidenti sul profilo in esame.

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese**

Non sono previsti oneri informativi e relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo è stabilito che le disposizioni recate dallo schema di decreto entrano in vigore ma la loro efficacia è differita al centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore. Ciò al fine di consentire ai singoli uffici di dettare le opportune indicazioni funzionali a dare attuazione alle nuove norme che affidano la direzione e la sorveglianza dell'archivio riservato al procuratore della Repubblica. Questi, in particolare, dovrà impartire le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

La previsione contestuale della tenuta del registro – per l'annotazione di ogni accesso – con modalità informatiche impone l'adozione di specifici adempimenti.

Occorre adeguare i registri alle misure di sicurezza, già dettate dal Garante per la protezione dei dati personali, in tema di accesso all'archivio, di trattamento dei dati in esso custoditi, di protezione dei sistemi informatici. In questo gli Uffici di Procura stanno ultimando la realizzazione di misure concernenti le sale ascolto e le modalità di accesso e gestione dei server; l'ulteriore adeguamento imposto dalla novella legislativa rende necessario che, ferma l'entrata in vigore del decreto, le nuove norme si applichino, decorso un congruo termine che consenta la definizione, sotto il profilo tecnico, del nuovo archivio e la sua corrispondenza alle norme poste a protezione dei dati personali.

**SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE**

Il decreto legislativo, attenendo alla materia processuale penale, non presenta profili di diretta incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese. Tuttavia atteso lo scopo di razionalizzazione del sistema si può stimare un positivo riverbero sulla fiducia nel sistema giudiziario con conseguenti effetti favorevoli sotto il profilo in esame.

**SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo in esame i magistrati requirenti e giudicanti.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

**C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l'introduzione di nuovi oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

Il monitoraggio potrà essere attuato verificando:

- il numero complessivo delle intercettazioni;
- il numero complessivo di misure cautelari;
- il tempo di definizione dei procedimenti penali;
- la durata media del sub procedimento di stralcio.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui alla Sezione 1, lettera C);
- verifica dei tempi complessivi di definizione dei processi penali;
- verifica del rapporto tra numero complessivo di intercettazioni e instaurazione del procedimento di selezione.

**SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi a un livello minimo di regolazione europea, riguardando materia non compresa nelle competenze dell'Unione europea, non provvedendosi, infatti, al recepimento di una direttiva.